

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001

DI WIDE GROUP S.P.A.**

INDICE

Prefazione

PARTE GENERALE

1. Il Quadro Normativo di Riferimento: il Decreto Legislativo 231/2001 e le successive modificazioni

- 1.1. L'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato ed il superamento del principio *societas delinquere non potest* p. 7
- 1.2. Le sanzioni previste dal Decreto p. 8
- 1.3. I reati contemplati dal Decreto p. 9

2. L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità dell'Ente p. 10

3. Linee guida elaborate dalle Associazioni di Categoria p. 12

4. Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza

- 4.1. La nomina e la composizione dell'OdV p. 12
- 4.2. Requisiti dell'OdV p. 14
- 4.3. Compiti e poteri dell'OdV p. 15
- 4.4. Obblighi di informazione verso l'OdV p. 16
- 4.5. Obblighi di informazione da parte dell'OdV p. 19
- 4.6. Autonomia finanziaria p. 19

5. Il Codice Etico p. 20

6. Il sistema disciplinare p. 21

7. Informazione e diffusione del Modello

- 7.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali p. 24
- 7.2. Formazione e comunicazione ai dirigenti e ai responsabili dei singoli settori p. 24
- 7.3. Comunicazione per quadri, impiegati e operai p. 24
- 7.4. Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici p. 25
- 7.5. Comunicazione ai terzi p. 25

8. Aggiornamento del Modello p. 25

PARTE SPECIALE

I. ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

Struttura aziendale di Wide Group S.p.A.

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Wide Group S.p.A. | p. 38 |
| 2. Modello di Governance | p. 38 |
| 3. Organigramma della Società | p. 40 |
| 4. Sistemi di qualità e di controllo | p. 41 |

II. ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO E PROTOCOLLI DI SICUREZZA

A. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE p. 43

- A.1. tipologia di reati
- A.2. aree di maggior rischio
- A.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- A.4. compiti dell'OdV

A.bis CORRUZIONE TRA PRIVATI p. 56

- A.1. tipologia di reati
- A.2. aree di maggior rischio
- A.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- A.4. compiti dell'OdV

B. REATI SOCIETARI p. 60

- B.1. tipologia di reati
- B.2. aree di maggior rischio
- B.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- B.4. compiti dell'OdV

C. REATI INFORMATICI p. 73

- C.1. tipologia di reati
- C.2. aree di maggior rischio
- C.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- C.4. compiti dell'OdV

D. REATI DI FALSO p. 79

- D.1. tipologia di reati
- D.2. aree di maggior rischio
- D.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- D.4. compiti dell'OdV

E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA p. 85

- E.1. tipologia di reati
- E.2. aree di maggior rischio
- E.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- E.4. compiti dell'OdV

F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	p. 90
F.1. tipologia di reati	
F.2. aree di maggior rischio	
F.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento	
F.4. compiti dell'OdV	
G. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE	p. 92
G.1. tipologia di reati	
G.2. aree di maggior rischio	
G.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento	
G.4. compiti dell'OdV	
H. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	p. 98
H.1. tipologia di reati	
H.2. aree di maggior rischio	
H.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento	
H.4. compiti dell'OdV	
I. REATI DI ABUSO DI MERCATO	p. 103
I.1. tipologia di reati	
I.2. aree di maggior rischio	
I.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento	
I.4. compiti dell'OdV	
J. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE	p. 106
J.1. tipologia di reati	
J.2. aree di maggior rischio	
J.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento	
J.4. compiti dell'OdV	
K. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	p. 111
K.1. tipologia di reati	
K.2. aree di maggior rischio	
K.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento	
K.4. compiti dell'OdV	
L. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	p. 118
L.1. tipologia di reati	
L.2. aree di maggior rischio	
L.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento	
L.4. compiti dell'OdV	
M. REATI AMBIENTALI	p. 121
M.1. tipologia di reati	
M.2. aree di maggior rischio	

M.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
M.4. compiti dell'OdV

N. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

p. 138

N.1. tipologia di reati
N.2. aree di maggior rischio
N.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
N.4. compiti dell'OdV

O. ALTRI REATI

p. 142

ALLEGATI

1. CODICE ETICO
2. CODICE DISCIPLINARE
3. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
4. MATERIALE INFORMATIVO PER FORMAZIONE PERSONALE
5. MANUALE DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI
6. DVR BOLZANO
7. DVR BOLOGNA
8. DVR VERONA
9. DVR MILANO
10. DVR TREVISO
11. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
12. ELENCO REFERENTI AREE DI RISCHIO
13. REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Prefazione

Wide Group S.p.A. è una società di intermediazione assicurativa, nata nel 2016 dalla fusione di tre rilevanti società di brokeraggio, Brokerstudio, Eurobroker e Venice Brokers, alle quali si è aggiunta nel 2018 la società Sibas e rappresenta oggi una primaria realtà nel settore in Italia. Gli obiettivi condivisi dai fondatori e rappresentanti oggi quelli di Wide Group sono di offrire prodotti di qualità, un servizio affidabile, un network internazionale, professionisti preparati e disponibili, ma anche di essere una società seria, consapevole del proprio ruolo sociale ed orientata ad un'idea etica di finanza.

Proprio per queste ragioni la società, oltre ad avere da sempre un'attenzione alla cura della propria organizzazione aziendale, per renderla efficiente e di qualità, ha deciso di dotarsi del presente Modello, quale ulteriore strumento di miglioramento e di autoregolazione. Lo scopo perseguito è non solo di prevenire il compimento dei reati presupposto di responsabilità delle società inclusi nel novero del D.lgs. 231/2001, ma favorire uno sviluppo etico della società in armonia con i valori fondanti la stessa.

Il Modello è strutturato in una parte generale ed una speciale.

Nella **parte generale**, dopo aver effettuato una breve, ma necessaria, illustrazione della ratio, dei principi del Decreto e dei reati contemplati nel medesimo, un più ampio spazio è dedicato alla definizione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'applicazione del Modello e al sistema di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi da esso derivanti.

La **parte speciale** è ulteriormente suddivisa in due parti, la prima dedicata all'analisi dei rischi, attraverso la predisposizione di apposite tabelle, nonché alla descrizione della struttura societaria e dei sistemi di controllo aziendali esistenti; la seconda è suddivisa in capitoli, ciascuno dedicato ad una tipologia di reati, con la descrizione delle fattispecie incriminatrici, l'analisi delle aree ritenute più sensibili, nelle quali il rischio di compimento dello specifico reato è più alto e, infine, l'indicazione dei protocolli preventivi da adottare.

Allegati. Al Modello sono allegati ulteriori atti e procedure interne, che ne fanno parte integrante e sostanziale e rientrano a pieno titolo nel novero dei protocolli da rispettare, per garantirne l'efficacia.

PARTE GENERALE

1. Il Quadro Normativo di Riferimento: il Decreto Legislativo 231/2001 e le successive modificazioni

1.1. L'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato ed il superamento del principio *societas delinquere non potest*

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.lgs. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche Decreto), recante la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nel sistema italiano una responsabilità da reato a carico degli enti, superando così l'assodato dogma "*societas delinquere non potest*".

Attraverso tale intervento, il legislatore ha adeguato la normativa nazionale alle Convenzioni internazionali sottoscritte e agli strumenti comunitari, volti a sanzionare la criminalità d'impresa attraverso lo strumento della responsabilità dell'ente.

Lo scopo perseguito con l'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato in capo alle persone giuridiche è, da un lato, quello di dare risposta sanzionatoria agli illeciti compiuti in favore dell'impresa, eliminando il vantaggio che all'impresa ne è derivato; dall'altro, quello di prevenire il compimento di reati, invitando le società stesse a disciplinarsi, mediante l'adozione di modelli di comportamento volti a scongiurare il pericolo della commissione di reati. Come contraltare, la società virtuosa, che si sia munita di un adeguato modello, evita di essere sanzionata.

Il legislatore ha scelto di attribuire all'ente una responsabilità diretta e autonoma (art. 8), solo eventualmente concorrente con la responsabilità penale del soggetto agente, tanto che la prima sussiste anche qualora il soggetto agente non sia identificabile o imputabile o il reato sia estinto.

Definita come responsabilità "amministrativa", la stessa è una vera e propria responsabilità da reato, che viene accertata dal giudice penale, con tutte le garanzie del procedimento penale e con un apparato sanzionatorio di impronta tipicamente penalistica.

Gli enti cui il Decreto si riferisce sono: **persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica**.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I criteri di imputazione della responsabilità in capo all'ente sono di tipo oggettivo - per cui l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio - e soggettivo - per cui la responsabilità dell'ente consegue al compimento di un reato da parte di un soggetto che sia incardinato nella sua struttura organizzativa, sia un **soggetto in posizione apicale** (che svolga funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso), sia **un soggetto subordinato e dipendente** (una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale).

1.2. Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni che possono essere comminate agli enti sono tipo pecuniario e di tipo interdittivo, queste ultime volte ad inibire l'attività dell'ente, in particolare nei settori in cui si sono verificati i reati.

Il Decreto prevede, in particolare, quattro diversi tipi di sanzioni:

1. Sanzione pecuniaria:

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, la sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia commesso un illecito amministrativo dipendente da reato.

L'importo della sanzione viene determinato attraverso un sistema di calcolo bifasico per quota:

- innanzitutto, il Giudice determina il numero delle quote, compreso tra 100 e 1.000, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 comma 1 del Decreto);

- quindi, stabilisce l'importo della singola quota, entro un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00, avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11, comma 2).

La sanzione pecuniaria rientra, quindi, entro il minimo edittale di € 25.800,00 ed il massimo di € 1.549.000,00.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, la sanzione pecuniaria può essere ridotta qualora il vantaggio ottenuto dall'ente sia limitato, il danno cagionato sia di minima entità oppure l'ente abbia risarcito il danno.

2. Sanzioni interdittive:

Si applicano in relazione ai reati per cui sono espressamente previste, qualora l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti.

Hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni e hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea, oppure venga utilizzato stabilmente allo scopo unico o prevalente di

consentire o agevolare la commissione di reati, per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, allora il giudice può discrezionalmente condannarlo all'interdizione definitiva.

Le sanzioni interdittive sono:

- * Interdizione dall'esercizio dell'attività (misura di *extrema ratio* viene comminata solo qualora tutte le altre misure si dimostrino insufficienti);
- * Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- * Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- * Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- * Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è disposta in tutti i casi di condanna della società e anche, indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente. (art. 19)

4. Pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 53 del Decreto, l'Autorità Giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, nonché il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che vengano a mancare le garanzie per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.3 I reati contemplati nel Decreto

Originariamente il Decreto contemplava un numero limitato di fattispecie di reato, dando rilievo quasi esclusivo ai delitti commessi in danno della Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli anni, il novero dei reati è stato ampliato, includendo via via i reati societari, i reati con finalità di terrorismo, i reati contro la personalità individuale, gli illeciti legati ad abusi di mercato, i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, reati in violazione del diritto d'autore, nonché le fattispecie di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, i reati ambientali, corruzione tra privati, l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui

soggiorno è irregolare. Pertanto, oggi il panorama degli illeciti, che possono condurre ad una responsabilità delle società è ampio e variegato e accanto ad ipotesi dolose sono previste fattispecie anche di natura colposa.

2. L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Decreto ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti incardinati a tutti i livelli nella struttura societaria.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti **in posizione apicale**, ossia soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo dell'ente, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **Modelli di Organizzazione** e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza, OdV**).
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente il suddetto Modello** di organizzazione e gestione.
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti **subordinati**, l'articolo 7 del Decreto prevede una responsabilità in capo all'ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di organizzazione, previsto dalla lettera a) dell'articolo 6, pertanto, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta **mappatura delle aree a rischio**);
- 2) prevedere specifici **protocolli** (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;

- 3) individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere **obblighi di informazione**, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5) introdurre un **sistema disciplinare** interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre si rivela fondamentale il costante aggiornamento del Modello adottato e delle procedure in esso indicate in ragione dell'introduzione da parte del legislatore di nuove fattispecie di reato o delle modifiche delle attività aziendali rilevanti e nella predisposizione delle procedure deve essere rivolta particolare attenzione a quei settori di attività dell'ente, nei quali la probabilità di compimento di un reato sia più alta.

Ai requisiti sopra indicati si aggiungono, con riferimento specifico ai reati previsti dagli art. 589 e 590 c.p. e commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quelli richiesti dall'art. 30 del T.U. Sicurezza. Pertanto, affinché il modello di organizzazione e di gestione sia idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui all'elenco precedente e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Le linee guida adottate dalle associazioni di categoria

In forza di quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, del Decreto, i Modelli di Organizzazione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati ai Ministeri competenti, i quali possono, in caso di necessità, svolgere osservazioni.

Il presente Modello è stato redatto seguendo le linee guida di Confindustria e di AIBA, Associazione Italiana di Broker di Assicurazione e Riassicurazione alla quale Wide Group S.p.A. è associata.

4. Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza

Come già anticipato nelle linee introduttive, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, l'Ente è esonerato da responsabilità se prova di aver efficacemente adottato ed attuato un Modello di organizzazione e controllo e di aver istituito un organismo che vigili sull'operatività del modello e ne curi l'aggiornamento.

In accordo con le previsioni legislative e con le linee guida sopra richiamate ha attribuito al proprio Organismo di vigilanza (OdV), nei termini di seguito specificati, poteri e competenze che gli permettano di svolgere un'adeguata attività di controllo e monitoraggio della diffusione e dell'applicazione del presente Modello a tutti i livelli societari.

4.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di Wide Group S.p.A. è un organo collegiale composto da tre membri, di comprovata esperienza, moralità, competenza, autonomia e professionalità:

- Un membro in possesso di competenze ed esperienza in materie economiche e finanziarie.
- Un membro in possesso di competenze ed esperienza in materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto penale commerciale.

- Un membro con esperienza nel settore della gestione aziendale e/o della compliance in particolare assicurativa.

I membri possono essere sia esterni che interni alla società, purché dotati di sufficiente grado di autonomia.

In caso di presenza di membri interni ed esterni la presidenza dell'Organismo dovrà essere attribuita al membro esterno.

L'OdV è istituito dal C.d.A. che provvede contestualmente alla sua nomina.

L'OdV dura in carica per 3 (tre) anni, con mandato rinnovabile e a prescindere dall'attribuzione del ruolo amministrativo ad altri soggetti diversi da quello che lo ha nominato.

Contestualmente alla nomina, il C.d.A. fissa il compenso spettante all'OdV.

Non può essere nominato membro dell'OdV e, se nominato, decade immediatamente dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono altresì incompatibili alla carica gli Amministratori e coloro i quali abbiano una relazione di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli Amministratori.

La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire per le seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV;
- rinuncia da parte dell'incaricato.
- decadenza per una delle cause di incompatibilità sopra richiamate.

L'OdV può essere revocato solo se sussista una giusta causa ed il provvedimento di revoca, adottato dal C.d.A., deve essere adeguatamente motivato. Prima di procedere alla revoca, il C.d.A. è tenuto a sentire il parere del collegio sindacale.

La giusta causa di revoca dell'intero collegio sussiste nei casi in cui si sia verificata una grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi connessi con l'incarico e/o qualora, anche a causa dell'insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'OdV, la Società sia coinvolta in un procedimento penale.

Inoltre il mandato di uno dei componenti può essere revocato qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- lo stesso sia coinvolto in un procedimento penale per uno dei reati elencati nel Decreto Legislativo 231/01;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- vi sia stata grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi connessi con l'incarico;
- gli siano state attribuite funzioni e responsabilità operative all'interno della società, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti al fine di ricoprire la carica di membro dell'OdV.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il C.d.A. nomina nel più breve tempo un sostituto. Il membro nominato in sostituzione del membro decaduto, revocato o rinunciatario rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero OdV.

I componenti dell'OdV sono tenuti a comunicare immediatamente al C.d.A. l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti necessari alla carica.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla nomina del Presidente e all'approvazione del proprio regolamento interno, sulla scorta della bozza di Regolamento allegata al presente Modello, sub all. 3.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impedimento anche temporaneo del Presidente, subentra nelle funzioni il membro più anziano, e in caso lo stesso sia il membro interno, subentra l'altro membro esterno, il quale rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla redazione e all'approvazione del proprio regolamento interno, disciplinando modalità di convocazione, voto e deliberazione, il tutto entro i limiti imposti dal presente Modello.

L'OdV si riunisce, almeno tre volte l'anno, presso la sede della Società o altro luogo che sarà indicato nel regolamento interno.

L'OdV ha diritto di prendere visione in qualsiasi momento dei verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, e dei verbali degli organi di controllo.

4.2. Requisiti dell'OdV

Autonomia e Indipendenza

Al fine di permettere all'OdV di svolgere appieno i compiti assegnatigli dal Decreto, risulta indispensabile che lo stesso goda di piena autonomia di azione e iniziativa, rispetto agli organi dirigenti della Società.

È stabilito, quindi:

- che nell'ambito delle proprie funzioni non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo societario;
- che riporti direttamente al C.d.A.;
- che determini le proprie modalità operative, così come il proprio regolamento, e adotti le proprie decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

Professionalità

Vista la complessità e la delicatezza del compito di controllo affidato all'OdV, è necessario che lo stesso goda di un elevato grado di professionalità, che si traduce nella conoscenza degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia sotto il profilo ispettivo che consultivo. Assumono, quindi, rilievo le conoscenze

delle materie giuridiche, con particolare riferimento agli aspetti del diritto penale d'impresa, economiche ed in ambito di bilanci e organizzazione aziendale.

Continuità di azione

Per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV deve essere posto nelle condizioni di poter operare con continuità, avendo a disposizione adeguati budget e struttura organizzativa.

Onorabilità

I membri dell'OdV non dovranno trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui agli articoli precedenti, offrendo garanzia di trasparenza e rispettabilità.

Riservatezza

I membri dell'OdV sono tenuti al riserbo in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo gli obblighi di relazione nei confronti degli organismi sociali, come previsti dal successivo paragrafo 4.6.

In particolare, l'OdV assicura la riservatezza in merito alle informazioni contenute nelle segnalazioni inviate dal personale dipendente, se non strettamente rilevanti per l'esercizio della propria attività di controllo.

In ogni caso assicura il trattamento delle informazioni in conformità con la legislazione vigente e, in particolare, in conformità alla disciplina di cui al D.lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali e con il Regolamento UE 2016/679.

4.3. Compiti e poteri dell'OdV

Il presente Modello è stato adottato dalla Società, sulla quale, quindi, incombe la responsabilità di tale scelta. Spetta invece all'OdV il compito di vigilare sul suo funzionamento e, ove necessario, di suggerirne modifiche ed integrazioni.

In particolare, spetta all'OdV il compito di vigilare:

- Sull'efficacia e adeguatezza del Modello rispetto alla struttura societaria.

Il che si traduce nell'obbligo, a carico dell'OdV, di monitorare tutti i settori aziendali, con particolare attenzione alle aree che presentano maggiori aspetti di criticità, aggiornando le analisi sui rischi specifici in funzione del quadro normativo e della struttura societaria.

Se ravvisa l'aumento delle probabilità di rischio in un singolo settore, l'OdV deve valutare la congruità dei protocolli indicati nella Parte Speciale del Modello e, se necessario, sollecitare la loro modifica, informando i responsabili del settore interessato, nonché l'Amministrazione.

Sotto questo profilo risulta indispensabile la collaborazione del management e dei responsabili di settore, la cui attività di informazione sull'applicazione del Modello nel rispettivo ambito operativo permette all'OdV di avere costantemente sotto controllo il rispetto e l'adeguatezza dei protocolli.

- Sull'osservanza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei suoi destinatari;

Spetta all'OdV il compito di effettuare verifiche periodiche a campione su singole operazioni o atti posti in essere dalla società, con particolare riguardo ai settori nei quali i rischi sono più elevati, al fine di stabilire se i protocolli di sicurezza siano adeguati e se siano rispettati da tutti i destinatari.

- Sull'aggiornamento del Modello rispetto ad eventuali modificazioni normative;

Incombe all'OdV l'onere di aggiornare costantemente il Modello tenendo conto delle modifiche legislative e dell'introduzione di nuove fattispecie di reato, avvalendosi all'occorrenza di consulenti esterni.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali rilevanti per le sue attività;
- dispone delle risorse finanziarie come meglio specificato nel paragrafo 4.6;
- si avvale delle strutture interne alla società interessate dall'attività di controllo;
- può affidare a consulenti esterni lo svolgimento di ispezioni e indagini, nei limiti finanziari di cui al punto 4.6 e nel rispetto dei vincoli di riservatezza imposti al medesimo OdV.

4.4. Obblighi di informazione verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, al fine di favorire l'attività ispettiva e di controllo svolta dall'OdV, il Modello adottato deve prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul suo funzionamento.

Pertanto, l'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i destinatari, vale a dire, amministratori, dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione ed anche da coloro che, pur esterni alla società operino, direttamente o indirettamente, per Wide Group S.p.A. (procuratori, agenti, fornitori, partner commerciali, consulenti...), delle violazioni delle regole imposte dal Modello e della commissione, anche potenziale, di reati.

In ogni caso, devono essere immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, a titolo meramente esemplificativo:

- ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, il Modello o il Codice Etico;
- superamenti di *budget* o anomalie di spesa;
- richieste od offerte di denaro, doni o altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- notizie provenienti dalla Pubblica Autorità, dalle quali risulti lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o di suoi dipendenti, soprattutto se riferite ad uno dei reati contemplati nel Decreto;
- notizie relative a procedimenti disciplinari in corso;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del Decreto;
- omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione dei documenti contabili;
- carenze o inadeguatezze dei luoghi di lavoro o dei mezzi di lavoro;
- violazioni delle norme di legge o dei regolamenti interni posti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al mancato utilizzo di dispositivi di protezione
- violazioni delle norme di legge o dei regolamenti interni in materia ambientale;
- anomalie nella scelta delle forniture e nella valutazione delle offerte.
- Ogni notizia riguardante possibili violazioni dell'obbligo di comunicazione di operazioni sospette nel rispetto della normativa antiriciclaggio (art. 41 e 52 del D.lgs. 231/2007).

B. relative all'attività della Società, che possano essere di ausilio per l'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni, a titolo esemplificativo:

- rapporti sull'applicazione del Modello preparati dai Responsabili Interni, che siano stati eventualmente nominati;
- informazioni relative a cambiamenti nell'organizzazione aziendale o nelle procedure;
- modifiche del sistema di deleghe e poteri;
- notizie in merito alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici e di qualsiasi altro rapporto intrapreso con la P.A. che non sia tra quelli rilevati come in essere al momento della predisposizione dell'analisi del rischio;
- tipologia, numero, destinatari e motivazioni a supporto di tutti gli atti di liberalità posti in essere;
- dati sugli infortuni avvenuti sul lavoro e relazioni periodiche dei responsabili della sicurezza;
- bilancio e nota integrativa;
- incarichi affidati a consulenti esterni e revisori contabili;
- comunicazioni a qualsiasi titolo degli altri organi di controllo che abbiano evidenziato fattori di rischio o anomalie.
- copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione;
- copia di comunicazione di qualsivoglia Autorità di Vigilanza;
- copia degli audit degli enti di certificazione o di audit di terze parti;
- Verbale ex art. 35 T.U. Sicurezza se previsto o eventuali relazioni del RSPP.

L'OdV valuta ogni segnalazione ricevuta, salvo non si tratti di una segnalazione anonima, che appaia del tutto irrilevante e non circostanziata, e, se lo ritiene utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere utilizzando le risorse interne a sua disposizione o ricorrendo a professionisti esterni qualificati.

Nel corso della propria attività ispettiva l'OdV deve agire in modo da garantire che i soggetti, che hanno effettuato le segnalazioni o che in qualunque altro modo collaborino all'indagine, non siano oggetto di ritorsioni o penalizzazione, assicurando in ogni caso la tutela della loro riservatezza, salvo obblighi di informazione imposti per legge.

Il Codice disciplinare allegato al presente Modello prevede espresse sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le norme a tutela dei segnalanti, ovvero ponga in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori verso i medesimi.

Durante le indagini di verifica l'OdV può sentire l'autore della segnalazione ed il presunto responsabile.

Nel caso in cui decida di non dar seguito alla segnalazione, procede alla sua archiviazione motivando per iscritto le ragioni di tale scelta.

L'OdV cura anche la conservazione di tutte le segnalazioni che riceve, custodendole in apposito archivio, nell'esclusiva disponibilità dell'OdV.

Se accerta la violazione del Modello o della disciplina contenuta nel Codice Etico, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, informando gli organi societari deputati all'irrogazione di sanzioni o all'assunzione dei diversi provvedimenti previsti dal Codice Disciplinare.

Qualora emerga dalle indagini che il segnalante ha effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione infondata, l'OdV informerà la direzione aziendale, affinché decida sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste nei confronti di chi pone in essere tali attività, venendo meno proprio per il fatto del segnalante l'obbligo di riservatezza rimasto valido fino a tale momento. Per facilitare l'invio di segnalazioni o altre comunicazioni all'OdV e per garantire la riservatezza delle comunicazioni è istituita un'apposita casella di posta elettronica (**odv@widegroup.eu**), facente capo esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e non accessibile per la lettura né al personale, né ai membri degli organi della Società. Le soluzioni tecniche adottate per garantire la riservatezza della casella di posta elettronica sono indicate in un'apposita appendice tecnica allegata al presente Modello.

Le comunicazioni possono in ogni caso essere inviate in busta chiusa a mezzo posta all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza

di Wide Group S.p.A.

Via N. Copernico, 19

39100 Bolzano

La posta ricevuta all'indirizzo sopra indicato e destinata all'OdV deve essere consegnata sigillata ai componenti dell'organismo, in nessun caso i preposti della Società sono autorizzati a prendere visione del contenuto.

Infine, la società dovrà individuare responsabili dei settori di rischio che avranno il compito di informare l'OdV con cadenza **semestrale** in merito a quanto di rilevanza nell'applicazione del presente Modello nei rispettivi settori di competenza. L'elenco dei **Referenti delle aree di rischio** sarà allegato sub. 12 al presente Modello e dovrà essere mantenuto aggiornato a cura dell'ufficio Compliance interno, che avrà cura di relazionarsi con l'OdV qualora si rendesse necessario sostituire una delle figure individuate nell'elenco.

4.5. Obblighi di informazione da parte dell'OdV

L'OdV mantiene costantemente informati gli organi societari delle proprie attività ed iniziative.

In particolare, l'OdV provvede a redigere un rapporto annuale da sottoporre al C.d.A. e al Collegio Sindacale, nel quale dà conto:

- degli interventi svolti;
- delle problematiche o criticità riscontrate;
- delle carenze organizzative o procedurali, che esponano la società a rischi;
- dell'eventuale mancata collaborazione da parte di specifici settori aziendali;
- del livello di implementazione del Modello e delle azioni correttive da apportare;
- delle iniziative che prevede di intraprendere nel semestre successivo;

In ogni caso, l'OdV deve tempestivamente informare il C.d.A. in merito a qualsiasi violazione del Modello accertata durante la sua attività ispettiva, nonché delle modifiche legislative, che possano richiedere modifiche del Modello.

Inoltre, l'OdV si rivolge al C.d.A. ogni volta che ritenga necessario comunicare con lo stesso per l'adempimento degli obblighi ad esso assegnati.

Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 231/2007 e, quindi con riferimento ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, spettano all'OdV ulteriori obblighi di vigilanza e di informazione, meglio tratteggiati nella parte speciale dedicata a tali reati (Parte Speciale, Lettera K).

4.6. Autonomia finanziaria;

La società assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento del proprio mandato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, di un *budget* che il C.d.A. provvede ad assegnargli con cadenza annuale.

Per qualsiasi comprovata esigenza, l'OdV potrà chiedere all'Amministrazione, mediante l'invio di una comunicazione scritta, l'assegnazione di ulteriori risorse.

In aggiunta a quanto sopra indicato, l'OdV potrà avvalersi sia delle strutture della società, che di consulenti esterni; per il pagamento dei compensi per questi ultimi, dovranno essere utilizzate le risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Per quel che concerne i profili connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, risulterà fondamentale l'interazione tra l'OdV ed i soggetti incaricati di specifici compiti in detto settore, come ad esempio responsabili della sicurezza, addetti al primo soccorso, addetti al servizio di prevenzione e protezione. Tali soggetti dovranno coadiuvare l'OdV nell'attività di controllo, in primis attraverso l'attivazione di canali di comunicazioni come meglio descritti nel paragrafo 4.4

5. Il codice Etico

Wide Group S.p.A. oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti, tra cui, in particolare, in questa sede la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 231/2001, intende osservare elevati standard etici.

Pertanto, accanto al Modello di organizzazione, gestione e controllo qui disciplinato, ha deciso di adottare un Codice Etico a far parte integrante del Modello e contenente i principi generali e le regole comportamentali, cui la Società attribuisce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice e del Modello.

Il Codice si rivolge a tutti i soggetti che, a vario titolo, entrino in relazione con la Società: amministratori, sindaci, soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, nonché tutti coloro che, pur esterni alla società, operino direttamente o indirettamente per Wide Group S.p.A. Tutti i destinatari sono tenuti ad osservare e a far osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

La violazione delle norme in esso contenute lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno.

Diffusione del Codice

La società si impegna a garantire massima diffusione del Codice a tutti i livelli aziendali, attraverso:

- la distribuzione di copie dello stesso a tutti i componenti degli Organi sociali e a tutto il Personale;
- l'affissione in luogo accessibile a tutti;
- la messa a disposizione su spazio cloud condiviso.

Ruolo centrale nella diffusione dei principi etici contenuti nel Codice spetta all'OdV, il quale ha anche il compito di vigilare sul rispetto dello stesso, quale parte integrante del Modello.

6. Il sistema disciplinare

L'art. 6 del D.lgs. 231/01 prevede espressamente l'obbligo di predisposizione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente, applicabili nei casi di violazione delle misure contenute nel Modello, contribuisce all'efficacia del Modello stesso e permette all'azione di controllo svolta dall'OdV di essere maggiormente incisiva.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, atteso che i principi contenuti nel Modello devono in ogni caso essere rispettati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determina in base al vigente Codice Disciplinare, allegato al presente Modello tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento;
- della negligenza, imprudenza o imperizia in rapporto alla prevedibilità dell'evento;
- dei precedenti disciplinari della stessa indole;
- delle circostanze in cui l'evento si è verificato;
- del ruolo e delle mansioni rivestite dall'autore della violazione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, violazioni del Modello:

- Lievi:
 - a) l'inosservanza delle procedure prescritte dal Modello;
 - b) La mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV;
 - c) L'omissione ingiustificata di controlli nelle aree sensibili;
 - d) L'adozione ingiustificata di comportamenti difformi da quanto previsto nel Modello;
 - e) La messa in atto di comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.
- Di media gravità:
 - a) La reiterazione di una violazione anche lieve nel termine di un anno dalla precedente contestazione;
 - b) La reiterazione di comportamenti non conformi alle previsioni del Modello nello svolgimento di attività in aree a rischio;

c) L'inosservanza di procedure richieste dal Modello alla quale consegue un danno per la Società;

- Gravi:

- a) la messa in atto di azioni o comportamenti fortemente difformi dalle prescrizioni del Modello, tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- b) la messa in atto di azioni o comportamenti diretti in modo univoco al compimento di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- c) la messa in atto di azioni o comportamenti tali da determinare a carico della Società il rischio di sanzioni previste dal Decreto.

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del responsabile organizzativo sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'erogazione della sanzione, civilistica o disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

I comportamenti tenuti dai singoli lavoratori in violazione delle regole imposte dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico sono considerati illeciti disciplinari.

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze come prevista dall'allegato Codice Disciplinare, al quale integralmente si rinvia, e dal CCNL applicato in azienda.

Le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di un dirigente di Wide Group S.p.A. delle regole contenute nel presente Modello e nell'allegato Codice Etico, la Società adotterà nei suoi confronti il provvedimento previsto per legge o in base al CCNL applicabile.

Il procedimento di accertamento della violazione ed eventuale irrogazione della sanzione ha avvio con comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, al quale incombe l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione non appena riceva notizia della violazione del Modello.

Qualora la violazione sia talmente grave da far venir meno il rapporto di fiducia fra la Società e il Dirigente, la sanzione potrà anche essere quella del licenziamento per giusta causa.

Misure nei confronti degli Amministratori

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione adotterà le misure cautelari ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa e comunque:

- l'ammonimento;
- la diffida al rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti;
- la revoca dall'incarico.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'OdV, convocherà l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso è fatta salva la facoltà della società di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

Misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Wide Group S.p.A.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Wide Group S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con Wide Group S.p.A., possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7. Informazione e diffusione del Modello

L'efficace attuazione del presente Modello passa necessariamente attraverso la sua adeguata diffusione e conoscenza a tutti i livelli societari.

A tal fine l'OdV predispose programmi di informazione e sensibilizzazione sia del personale, che della dirigenza aziendale.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le diverse strutture sociali:

- Promuove iniziative e corsi di formazione atti a favorire la conoscenza del Modello da parte di dipendenti e dirigenti;
- redige comunicazioni da trasmettere ai dipendenti e agli organi societari, per sensibilizzarli su specifici aspetti del Modello e del Decreto 231/01;

- verifica l'aggiornamento dello spazio cloud condiviso internamente all'azienda dedicata al Decreto;
- predisporre la documentazione contenente istruzioni, aggiornamenti o chiarimenti in merito al funzionamento del Modello.

7.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello viene formalmente inviato a cura dell'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello che invia all'OdV, il quale provvede alla sua archiviazione.

7.2 Formazione e comunicazione ai dirigenti e ai responsabili dei singoli settori

I principi contenuti nel Modello devono essere portati a conoscenza della dirigenza ad opera dell'OdV, il quale predisponde documenti di sintesi da consegnare a tutti i dirigenti, che sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione.

I dirigenti, inoltre, vengono informati dell'esistenza e dei principi del Modello al momento dell'assunzione e, in seguito, vengono invitati a partecipare a corsi di aggiornamento e a visionare le informazioni reperibili sullo spazio cloud condiviso internamente all'azienda.

Nell'ambito della formazione dei dirigenti risulta fondamentale l'informazione riservata alle conseguenze disciplinari legate alle violazioni del Modello.

7.3 Comunicazione per quadri, impiegati e operai

I principi del Modello contenuti nel codice disciplinare e codice etico sono comunicati a tutti i dipendenti mediante apposita pubblicazione affissa nelle bacheche aziendali. Gli stessi, inoltre, avranno accesso allo spazio cloud condiviso internamente all'azienda dedicato al Decreto.

In sede di assunzione, tutti i nuovi dipendenti riceveranno un'informativa sulla normativa e sul Modello.

Nell'ambito della formazione di quadri, impiegati ed operai, risulta fondamentale l'informazione riservata alle conseguenze disciplinari legate alle violazioni del Modello.

7.4 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

I documenti rilevanti, copia del Modello e le informative predisposte dall'OdV sono a disposizione di tutti gli utenti sullo spazio cloud condiviso internamente all'azienda e dedicato al Decreto.

Le informazioni di particolare rilievo sono inviate anche a mezzo posta elettronica agli utenti interessati. Aggiornamenti e informazioni mirate potranno essere svolte anche attraverso modalità di e-learning.

7.5 Comunicazione ai terzi

Wide Group S.p.A. promuove la conoscenza e la diffusione del Modello anche tra gli agenti, i partner commerciali, i consulenti, i collaboratori i fornitori ed i clienti, fornendo apposite informative sui principi e le procedure seguite dalla società.

8. Aggiornamento del Modello

Come sopra meglio precisato, spetta all'OdV il compito di verificare costantemente l'adeguatezza del Modello ed il suo rispetto da parte dei destinatari.

Qualora, all'atto della verifica, l'Organismo di Vigilanza constati che vi sono delle carenze, per esempio in ragione di mutamenti di attività, oppure perché nel frattempo sono intervenute modifiche legislative o giurisprudenziali, che amplino la portata del Decreto, in particolare ogni qual volta venga aggiunta una nuova fattispecie di reato all'elenco dei reati inclusi nel Decreto, l'OdV deve sottoporre proposte di modifica al C.d.A., cui spetta l'adozione.

Proposte di modifica o integrazione del Modello possono venire anche dai responsabili dei singoli settori aziendali, i quali possono comunicare le loro proposte direttamente all'OdV, attraverso i canali informativi individuati dal precedente paragrafo 4.4.

L'OdV valuterà i suggerimenti ricevuti e se riterrà opportuno sottoporrà al C.d.A. una proposta di modifica del Modello. In ogni caso, anche ai fini dell'efficacia del modello nella prevenzione dei i reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 e in accordo con quanto indicato dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 si prevede che il C.d.A. convochi con cadenza **triennale** OdV e RSPP al fine di effettuare, se necessario anche con l'ausilio di professionisti esterni esperti in materia, una revisione delle procedure del Modello e degli allegati DVR.

PARTE SPECIALE

I. ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

Nella costruzione del presente Modello, in via preliminare è stata svolta una valutazione generale delle probabilità del verificarsi di ciascun reato, esprimendo tale valutazione secondo i criteri di: inesistente - basso – medio - alto.

In base al livello di rischio, per ogni reato sono state predisposte specifiche metodiche di controllo, meglio descritte nella parte II, dedicata all'analisi delle singole fattispecie di illecito.

Nel caso di reati con livello di rischio inesistente o basso, i protocolli di sicurezza sono ridotti, le regole di comportamento imposte richiamano i principi generali previsti dall'allegato codice etico e il ruolo dell'OdV è meno rilevante, dimostrandosi sufficiente il controllo interno delle direzioni ed il normale reporting.

L'Organo di Vigilanza concentra principalmente la propria attenzione sui reati che presentano maggiori probabilità di verificarsi.

Di seguito sono allegate le schede di identificazione e valutazione dei rischi:

SCHEDE DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Truffa e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni a danno dello Stato (art. 640-bis c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Frode informatica in danno di enti pubblici (art. 640-ter c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Concussione (art. 317 c.p.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio (art. 319 c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 -quater c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di funzionari della CE e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CORRUZIONE TRA PRIVATI:

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. corruzione tra privati (2635 c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REATI SOCIETARI

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. False comunicazioni sociali (2621 c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aggotaggio (art. 2637 c.c.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da enti pubblici (art. 635-ter c.p.)	■	■	□	□
6. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	■	■	□	□
7. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	■	■	□	□
8. Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	■	■	□	□
9. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinquies</i> c.p.)	■	□	□	□
10. Falsità in atti relativa a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (art. 491 <i>bis</i> c.p.)	□	■	□	□
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)	■	□	□	□

REATI DI FALSO

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	■	□	□	□
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	■	□	□	□
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	■	□	□	□
4. Spendita di monete falsificate o uso di bolli contraffatti o alterati in buona fede (artt. 457 e 464 c.p.)	■	■	□	□
5. Falsificazione spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	■	□	□	□
6. Contraffazione di carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori bollati (art. 460 c.p.)	■	□	□	□
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.)	■	□	□	□
8. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	■	□	□	□

9. Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	■	□	□	□
---	---	---	---	---

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	□	■	□	□
2. associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù alla tratta di schiavi e violazione delle norme sull'immigrazione clandestina	■	■	□	□
3. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)	■	■	□	□
4. Scambio elettorale di tipo mafioso (art. 416 ter c.p.)	■	□	□	□
5. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	■	□	□	□
6. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DpR 309/90)	■	□	□	□
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine e da sparo (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)	■	□	□	□

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	■	□	□	□
2. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	■	□	□	□
3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	■	□	□	□
4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	■	□	□	□
5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	■	□	□	□
6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti (art. 517 quater c.p.)	■	□	□	□
7. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.)	■	□	□	□

8. Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)	■	□	□	□
---	---	---	---	---

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE (Elenco esemplificativo)

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	■	■	□	□
2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	■	■	□	□
3. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)	■	■	□	□
4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)	■	□	□	□
5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)	■	□	□	□
6. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)	■	□	□	□
7. Attentato per finalità terroristiche (art. 280 c.p.)	■	□	□	□
8. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)	■	□	□	□
9. Sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 c.p.)	■	□	□	□
10. Cospirazione politica (art. 304 e 305 c.p.)	■	□	□	□
11. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)	■	□	□	□
12. Formazione di banda armata (306 e 307 c.p.)	■	□	□	□
13 Violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 1999	■	□	□	□

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art 600 c.p.)	■	□	□	□
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	■	□	□	□
3. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)	■	□	□	□
4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	■	□	□	□
5. Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)	■	□	□	□

6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	■	□	□	□
7. Tratta di persone (601 c.p.)	■	□	□	□
8. Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.)	■	□	□	□
9. Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.)	■	□	□	□
10. Pratiche di mutilazioni genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	■	□	□	□
11. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	■	■	□	□

REATI DI ABUSO DI MERCATO

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 bis D.lgs. 58/1998)	■	■	□	□
2. Manipolazione del mercato (art. 185 e 187 ter D.lgs. 58/1998)	■	■	□	□

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI CONNESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
1. Cagionare con colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.)	□	■	□	□
2. Cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, qualificabile come grave (art. 590 c.p.)	□	■	□	□

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
1. Ricettazione (art. 648 c.p.)	□	■	■	□
2. Riciclaggio (648-bis c.p.)	□	■	■	□
3. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	□	■	■	□
4. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	□	■	■	□

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
----------	-------------	-------	-------	------

Reati:				
1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 L. 633/41 comma 1 lett. a) bis)	■	■	□	□
2. Reati di cui al n. 1 su opere altrui non destinate alla pubblicazione e con offesa all'onore o alla reputazione (art. 171 comma 3)	■	□	□	□
3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione distribuzione vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratore (art. 171 comma 1)	■	■	□	□
4. Riproduzione o trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 comma 2)	■	■	□	□
5 Abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio di dischi, nastri fonogrammi o videogrammi; opere letterarie, didattiche scientifiche, multimediali... riproduzione, duplicazione trasmissione o diffusione abusiva ... (art. 171-ter 1)	■	■	□	□
6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies)	■	□	□	□
7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti a decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, cavo, satellite in forma analogica o digitale (art. 171-octies)	■	□	□	□

REATI AMBIENTALI

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
----------	-------------	-------	-------	------

Reati:				
1. Abbandono incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo; immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192 D.lgs. 152/2006)	■	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 727-bis c.p.)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A, All. 5, DLG. 152/2006 senza autorizzazione o superando i limiti fissati nelle tabelle 3 e 4; scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanza per cui è imposto il divieto assoluto di sversamento (DLG. 152/2006 art. 137, commi 3, 5, primo periodo e 13)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A, All. 5, DLG. 152/2006 in scarichi aperti senza autorizzazione o in scarichi per i quali l'autorizzazione è sospesa o revocata; superamento dei valori limite fissati nella tab. 3/A; inosservanza divieti di scarico sul suolo o strati superficiali sottosuolo (art. 103) e di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104). (DLG. 152/2006 art. 137, commi 2, 5, secondo periodo e 11)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. (DLG. 152/2006, art. 256, commi 1 lett. a e 6 primo periodo)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti. ((DLG. 152/2006, art. 256, commi 1 lett. b, 3 primo periodo e 5)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi. ((DLG. 152/2006, art. 256, comma 3 secondo periodo)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento della concentrazioni soglia di rischio. (DLG. 152/2006 art. 257, comma 1)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento della concentrazioni soglia di rischio provocato da sostanze pericolose. (DLG. 152/2006 art. 257, comma 2)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e utilizzo di un certificato falso durante il trasporto (DLG. 152/2006 art. 258, comma 4)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259; spedizione di rifiuti elencati nell'all. II del medesimo regolamento. (DLG. 152/2006 art. 259, comma 1)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di attività continuative e organizzate. (DLG. 152/2006 art. 260, comma 1); di rifiuti ad alta radioattività (DLG. 152/2006 art. 260, comma 2)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; in caso di trasporto di rifiuti pericolosi con pene aumentate; trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI –AREA fraudolentemente alterata (pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi). (DLG. 152/2006 art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo)	■	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. reato di chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli all. I, II, III o V del DLG152/2006. (DLG. 152/2006 art. 279, comma 5)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150: importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ovvero con certificati o licenze nono valide (cfr. REG. CE n. 338/97); omissione di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; utilizzo degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; trasporto o transito, anche per conto terzi di esemplari senza licenza o i certificati prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui al Reg. CE 338/97); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali senza la prescritta autorizzazione. – gli esemplari sono elencati negli All. A, B e C del Reg.				
17. falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis L. 150/1992).	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A all. alla L. 549/1993. (art. 3, comma 6, L. cit.)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. reati di cui al DLG 202/2007 riversamento in mare di sostanze inquinanti indicate negli all. I e II del Decreto); pena aggravata se la violazione causa danni permanenti o gravi alla qualità delle acque, fauna e flora)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (artt. 22, comma 12-bis e 12 commi 3, 3-bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/1998)

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Reato del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato: a) in numero superiore a tre; b) impiegando minori; c)	■	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ovvero esponendo i lavoratori a situazione di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere.				
2. Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Altri reati

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Reati transnazionali di cui all'art. 10 l 146/2006	■	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.reati filiera dell'olio d'oliva (l. n. 9/2013 art. 12)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di WIDE GROUP S.P.A.

1. WIDE GROUP S.P.A.

Società di mediazione assicurativa con sede legale a Bolzano in via N. Copernico, n 19, C.F. e P.IVA 02915750216, iscritta alla Camera di Commercio di Bolzano sub REA n. BZ-216316, con capitale sociale di euro 202.500,00 integralmente versato e di proprietà di Veneto Finanziaria S.r.l., Eurobroker S.r.l., Brokerstudio S.r.l. e SIBAS S.s. Iscrizione al RUI: B000548946.

La società dispone delle seguenti unità locali:

- Biella (BI), Via Trento, 35;
- Bologna (BO), Via S. Pier Tommaso n. 18/3;
- Milano (MI), Via San Vittore n. 40;
- Padova (PD), Corso Milano n. 106;
- Serravalle (RSM), Via Guardia del Consiglio n. 38;
- Treviso (TV), Via Piave n. 41;
- Verona (VR), Via Pitagora n. 25.

Oggetto sociale: la società ha per oggetto l'attività di mediazione assicurativa come definita dal D.lgs. 209/2005 e non può svolgere altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento e il consolidamento dell'oggetto sociale. Nell'esercizio della predetta attività, la società può compiere atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazioni di garanzie, sempre che tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione, con esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico. L'attività consultiva è prevista conformemente al D.lgs. 209/2005 e successive modifiche, nonché per ogni ulteriore e diversa attività da quella sopra individuata sempre a carattere accessorio ed incidentale alla stessa nei limiti comunque di quanto previsto dalla legislazione vigente. A livello esemplificativo, ma non esaustivo, la detta attività consultiva avrà altresì ad oggetto la stipulazione di contratti, la loro gestione, la determinazione dei contenuti, l'attuazione in ogni caso del mandato conferito dal cliente.

2. Modello di Governance di WIDE GROUP S.P.A.

1. COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente del Consiglio di Amministrazione: MELANI Gianluca;

Consiglieri:

DI FRANCESCO Gerardo;

SPERONELLO Cristian;

LUPPI Giuliano;

BARBINI Matteo;

MASSIMI Giovanni;

MORAZZONI Luca;

CRAPELLA Stefano

2. SISTEMI DI CONTROLLO:

- Collegio Sindacale

Presidente del Collegio: BRUTTO Mariano

Sindaci: MAINARDI Fabio, FERRI DE LAZARA Leonardo

Sindaci Supplenti: FERRARETTO Matteo, RIGONI Andrea

- Società di Revisione

Revi.I@S S.r.l.


3. PROCURATORI

MELANI Marco, rappresentante della società presso AIBA, EIB Consortium, con facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, documenti, dichiarazione e quant'altro necessario per ottenere e mantenere l'iscrizione della società a dette associazioni.

DI FRANCESCO Luigi, responsabile dell'organizzazione e della gestione del dipartimento compliance.

3. L'Organigramma della società

La struttura della società è riprodotta nell'organigramma di seguito riportato:



4. Sistemi di controllo della sicurezza e della salute sul lavoro, sistemi di qualità e ulteriori sistemi di controllo rilevanti

A) SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

La società Wide Group S.p.A. ha predisposto un proprio **Sistema di Gestione della Sicurezza**, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro sicuro. La società è dotata di Documenti di Valutazione dei rischi - per ciascuna delle sedi ove siano presenti lavoratori dipendenti - completi e organizzati, adeguati a prevenire i reati in violazione delle norme sulla salute e sicurezza inclusi nel Decreto e allegati a far parte integrante dei protocolli di sicurezza di cui al presente Modello di Organizzazione (all. 6-10).

Nell'analisi dei rischi che ha portato alla redazione dei DVR sopra richiamati è stata effettuata l'analisi degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e sono state predisposte le misure di prevenzione e protezione conseguenti; sono state indicate le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le attività di sorveglianza sanitaria; le attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Spetterà all'OdV, nell'ambito delle sue attività, come meglio indicate nel paragrafo 4 e nel capitolo dedicato ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime connesse alla violazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificare la permanenza di alti standard di sicurezza e il rispetto degli stessi da parte di tutti i Destinatari del presente Modello.

In allegato si riportano gli organigrammi della sicurezza delle singole sedi aziendali con indicazione delle singole funzioni per ciascuna sede.

Inoltre si segnala che Wide Group S.p.A. il 5.6.2018 è stata certificata con l'audit famiglialavoro e in data 29/11/2018 a Bolzano riceverà di conseguenza il conferimento ufficiale del certificato come azienda impegnata nel welfare aziendale e, in particolare, attenta al tema della conciliazione tra famiglia e lavoro. La società ha svolto un processo di auditing interno e ha assunto il compito di attuare le misure approvate entro tre anni dal conferimento della certificazione, nonché di inviare un report annuale al Consiglio dell'Audit della Provincia di Bolzano per attestare il permanere dei requisiti per la certificazione. La certificazione si inserisce nel novero degli strumenti attuati dalla società per il miglioramento del benessere lavorativo dei propri dipendenti e ne dimostra l'impegno a favore della salute e sicurezza sul lavoro.

B) PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI E FINANCIAL CRIME COMPLIANCE OFFICER

Nello svolgimento della propria attività aziendale la società Wide Group S.p.A. opera anche come Coverholder dei Lloyd's e, in quanto tale, è chiamata a rispettare i principi e le regole in materia di prevenzione dei reati finanziari previsti dalla normativa del Regno Unito, oltre ovviamente agli obblighi ad essa incombenti in qualità di intermediatore in ambito assicurativo di cui alla legge italiana e al diritto dell'Unione Europea (vedi ad es. D.lgs. 231/2007, Reg. IVASS n. 40/2018– e Reg. ISVAP n. 41/2012).

In tale contesto la società ha deciso di dotarsi di procedure interne di prevenzione dei reati finanziari (PPRF), che vengono annualmente revisionate, e di nominare un responsabile della prevenzione dei reati finanziari, anche definito Financial Crime Compliance Officer (FCCO), che ha il compito di verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle procedure sopracitate, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento alla luce di eventuali modifiche legislative.

Tali procedure, redatte in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, dell'Unione Europea e del Regno Unito, in materia di reati di corruzione, finanziamento del terrorismo e riciclaggio, sono uno strumento utile di prevenzione di tali fattispecie di reato anche ai fini di cui al D.lgs. 231/2001. Quindi le stesse sono state recepite nel presente MOGC, sub all. 5, ne fanno parte integrante e sostanziale e si vanno ad affiancare a quanto stabilito nei paragrafi della presente parte speciale dedicati alle singole categorie di reati.

Vista inoltre la presenza in azienda di uno specifico incaricato della prevenzione di tali tipologie di illeciti penali, si ritiene fondamentale il raccordo operativo tra FCCO e OdV. Pertanto, si prevede:

- un incontro annuale tra FCCO e OdV per un reciproco scambio di informazioni sull'attività svolta;
- che il FCCO rediga una relazione semestrale all'OdV relativa alla propria attività e con indicazione di eventuali azioni migliorative nel settore della prevenzione dei reati finanziari,;
- che il FCCO inoltri all'OdV qualsiasi segnalazione ricevuta relativa a possibili reati inclusi nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto;
- che il FCCO inoltri senza ritardo all'OdV copia di qualsiasi segnalazione di operazioni sospette notificate all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca D'Italia;
- che il FCCO inoltri all'OdV comunicazione di qualsiasi omaggio, regalo o intrattenimento del valore superiore ad euro 300,00 con i dati specifici inseriti nel "registro dei regali e dell'intrattenimento".
- Che il FCCO inoltri all'OdV qualsiasi ulteriore segnalazione ritenga rilevante in ambito 231, compresi eventuali suggerimenti per l'aggiornamento e il miglioramento delle procedure previste dal presente Modello.

II. ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO E PROTOCOLLI DI SICUREZZA

A. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. Tipologia di reati

Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai fini della redazione del presente documento si intendono in via esemplificativa per:

- **P.A.:** l'insieme di enti e soggetti pubblici ossia: Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi, Aziende pubbliche, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Enti pubblici non economici, le Istituzioni universitarie, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità di Vigilanza ecc.
- **Pubblico Ufficiale:** *"chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*; intendendosi con esercente la funzione amministrativa colui che, pubblico dipendente o privato, possa e debba, attraverso atti autoritativi e seguendo norme di diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione;
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, pur agendo nell'ambito dell'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione.

Le condotte poste in essere dai Destinatari nei confronti della Pubblica Amministrazione previste e vietate dal Decreto riguardano i reati di:

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni *"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità"*.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.).**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni *"Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee"*.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316- bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo reato.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Con riferimento alla condotta, disciplinata dal comma 1 dell'art. 640 c.p., di colui che *"con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"*, il comma 2 n. 1 dell'art. 640 c.p. prevede che *"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare"*.

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o supportate da documentazione falsificata, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La norma prevede che *"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"*

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

La norma punisce, a querela della persona offesa (salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante), con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00 colui che *"alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (...).*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema".

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei a dodici anni *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità".*

Questo reato è suscettibile di un'applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto in quanto l'autore del reato deve essere un *"pubblico ufficiale" o un incaricato di pubblico servizio*. In particolare questo reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto, nell'ipotesi in cui un dipendente o un collaboratore di Wide Group S.p.A. concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria nella misura da **300 a 800 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a un anno**.

- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Il reato di *Corruzione per l'esercizio della funzione*, previsto dall'art.318 c.p., punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa con la reclusione da uno a sei anni.

Il reato di *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.) punisce con la reclusione da sei a dieci anni *"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa"*.

Tali fattispecie delittuose si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 318 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a **200 quote** e per il reato di cui all'art. 319 della sanzione pecuniaria nella misura da **200 a 600 quote** e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

La norma prevede che: *"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il Decreto per il compimento di tale reato sia della sanzione pecuniaria nella misura **da 200 a 600 quote** per l'ipotesi di cui al comma 1 e da **300 a 800 quote** per le altre ipotesi, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a un anno**.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)** *"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo"

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319- bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 321 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a **200 quote e da 200 a 600 quote** e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a un anno.**

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La fattispecie in oggetto prevede che: *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, cioè di una offerta di denaro o di altra utilità non dovuta, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 322 comma 1 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a **200 quote, per il reato di cui ai commi 2 e 4**

- **Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Introdotta nel novero dei reati di cui al Decreto, con la Legge n. 190/2012, l'art. 319-quater c.p., rubricato *"Indebita induzione a dare o promettere utilità"*, prevede la punibilità, salvo che non costituisca più grave reato, del pubblico

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Punisce altresì la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma "...dà o promette denaro o altra utilità...".

L'introduzione di tale fattispecie è avvenuta nell'ambito di un riassetto dell'intera disciplina dei reati di corruzione e concussione, con il quale è stato ridotto il campo di operatività del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.

La riforma risponde all'esigenza di adeguare la normativa italiana alle istanze internazionali e comunitarie di armonizzazione delle leggi anticorruzione, volte in particolare ad evitare che l'applicazione del reato di concussione potesse comportare un esonero di responsabilità in casi di corruzione internazionale, consentendo al vero corruttore di assumere le mentite spoglie della vittima del comportamento prevaricatore del pubblico ufficiale.

Pertanto, la *ratio* dell'introduzione dell'art. 319-*quater* c.p. è quella di evitare vi siano spazi di impunità per i privati che danno o promettono indebitamente a pubblici funzionari denaro o altra utilità. La fattispecie del 319-*quater*, secondo comma c.p. è stata definita "corruzione mitigata dall'induzione", per significare la sua posizione più prossima ai reati di corruzione che non alla concussione.

Proprio per la peculiarità della nuova figura delittuosa si sono riscontrati in dottrina e giurisprudenza dubbi interpretativi.

In primo luogo si è posto il problema della distinzione tra costrizione e induzione. A questo proposito la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costringitiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Nel caso di costrizione il comportamento del privato concusso rimarrà esente da responsabilità e la fattispecie applicabile sarà quella del 317 c.p. di concussione mediante costrizione (Cass. sez. VI, 3.12.12, n. 46207/11, ric. Roscia; Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 49718/11, ric. Gori; Cass., sez. VI, 4.12.12, n. 33669/12, ric. Nardi). Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art. 319-*quater* c.p., con conseguente responsabilità anche del soggetto privato concorrente necessario del reato.

Di assoluto rilievo appare, pertanto, il differente inquadramento giuridico della figura del "concorso mediante induzione". Quest'ultimo, nella versione antecedente alla legge n. 190/12 non era punibile al pari del "concorso mediante costrizione"; con la riforma e l'introduzione dell'art. 319-*quater* comma secondo c.p. viene invece affermata – per la prima volta - la sua punibilità e da *vittima* diviene *concorrente necessario del reato*.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 319-*quater* prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria nella misura da **trecento a ottocento quote**, sia delle sanzioni interdittive per una durata **non inferiore ad un anno**.

• **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)**

Tale norma prevede che: " *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri o funzionari degli organi comunitari.

Soggetti attivi del reato sono il membro o il funzionario degli organismi comunitari e il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di peculato, concussione, corruzione o istigazione alla corruzione.

Il dolo è generico o specifico a seconda di quale tra le predette fattispecie viene in concreto realizzata.

A.2. Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta da Wide Group S.p.A. e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D.lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata;
- gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
- gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
- partecipazione a gare pubbliche per servizi di brokeraggio o assicurativi anche tramite ATI;
- predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- gestione dei procedimenti/processi con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva;
- gestione dei sinistri e loro liquidazione;
- anticipazione dei premi;
- gestione di spese di rappresentanza, liberalità, sponsorizzazione e omaggi;
- gestione dei flussi finanziari e dei fondi aziendali nonché delle disponibilità liquide;
- selezione, assunzione, gestione e formazione del personale, dei collaboratori, dei fornitori e dei consulenti;
- nomina dei membri degli organi sociali e gestione delle procure.

Principali funzioni potenzialmente a rischio:

- Unità BOD e Amministratori;

- Unità Admin & Finance;
- Unità bandi & finanziamenti;
- Unità HR;
- Funzione antiriciclaggio e FCCO.

Dall'analisi dei rischi effettuata è emerso che la società:

- solo raramente partecipa a gare per la fornitura di servizi assicurativi ad Enti pubblici;
- tra i suoi clienti figurano solo alcuni Comuni, ma si tratta di una percentuale del tutto residuale rispetto al numero di clienti totali;
- ha richiesto in diverse occasioni contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione e di consulenza (ad es. per certificazioni ISO, etc.).

Al momento dell'analisi dei rischi inoltre:

- non risultavano in essere contenziosi amministrativi o tributari, né precedenti in tal senso;
- non risultavano verifiche da parte di Autorità pubbliche alle quali siano seguite sanzioni o contestazioni;
- non risultavano in corso procedimenti giudiziari penali a carico di amministratori o procuratori della società, né procedimenti civili di particolare rilevanza.

Durante i colloqui con i referenti aziendali si è appurato che le modalità di gestione delle risorse finanziarie, di scelta del personale, dei fornitori e dei consulenti, siano adeguate per garantire un buon livello di sicurezza in relazione ai reati in oggetto. Pertanto, si ritiene che il rischio di compimento dei reati in oggetto sia BASSO, come da schede di identificazione alle quali si rimanda.

Di seguito si delineano le misure di prevenzione e i protocolli in parte già seguiti nella prassi, ai quali tutti i Destinatari dovranno conformarsi.

A.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

In linea generale, in accordo con quanto stabilito dal Modello e dall'allegato Codice Etico, tutti i rapporti intrattenuti da Wide Group S.p.A. con le Istituzioni e con soggetti che siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto:

- Della normativa italiana e europea applicabile;
- Del Modello e del Codice Etico,
- Dei 12 principi codificati dall'OCSE nella "*Good Practice Guidance on Internal Control, Ethics and Compliance*", adottata il 18 febbraio 2010, nell'ambito del piano di lotta alla corruzione internazionale, ai quali i seguenti protocolli si ispirano.

- Delle regole incluse nelle procedure di prevenzione dei reati finanziari allegate sub 5 al presente Modello;
- Nonché improntati a principi di correttezza, trasparenza e collaborazione.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti, direttori, institori o procuratori e ai componenti degli Organi Sociali di Wide Group S.p.A., in via diretta, sia agli agenti, alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale – divieto di omaggi del valore superiore a 300,00 euro, senza autorizzazione del FCCO). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per Wide Group S.p.A. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;
- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;
- h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia

titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc.) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche, per promuovere o favorire interessi della società anche a seguito di illecite pressioni;

j) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

k) assumere personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione che, negli ultimi due anni prima del termine del rapporto di lavoro con la medesima, abbia ricoperto ruoli comportanti il rilascio di autorizzazioni e/o la sottoscrizione di contratti e in genere l'assunzione di provvedimenti autorizzativi nei confronti della società;

l) attribuire la funzione di responsabile finanziario, degli acquisti di servizi e forniture in genere a soggetti che abbiano riportato condanne penali anche non passate in giudicato;

m) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

n) effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

Protocolli specifici

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;

- a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;

- le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;

- deve essere rispettato il principio di separazione delle diverse funzioni aziendali per cui nessun operatore può controllare un intero processo aziendale, per cui nell'ambito dei rapporti con la P.A. vi deve essere separazione tra chi contrae con la P.A., chi esegue materialmente l'attività richiesta/finanziata e chi contabilizza i pagamenti e/o si occupa della gestione contabile dei finanziamenti.

- le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione nazionale/comunitaria, finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti e/o agevolazioni, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e reali, con previsione di report al Consiglio di Amministrazione e relazione semestrale all'Organismo di Vigilanza della Società rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;

- nessun pagamento di norma sia effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte dell'amministratore delegato e comunque nel limite di euro 500,00, limite superabile solo in casi di comprovata necessità e con obbligo di inoltro di segnalazione all'OdV;
- sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;
- sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne, che supportano la Società nelle richieste di finanziamenti o in genere nei rapporti con la P.A., di una clausola risolutiva espressa che imponga l'obbligo di rispetto del Codice etico e del Modello adottato dalla Società;
- la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- i contratti con consulenti siano definiti per iscritto e contengano il dettaglio dell'attività di consulenza prevista, comprese eventuali deleghe a trattare con la P.A.
- non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- sia prevista la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi tra rappresentanti della società e funzionari pubblici (ad esempio con archiviazione cartacea e digitale di tutta la corrispondenza e nota dei contatti telefonici sottoscritta dalla persona incaricata);
- la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso di verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispose e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla pubblica Amministrazione;
- sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata;
- alle ispezioni/verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative partecipino solo i soggetti a ciò espressamente delegati e, se possibile, siano presenti sempre almeno due referenti aziendali. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale e/o Organo Sociale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità,

anche l'OdV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione e/o dell'Organo Sociale coinvolto;

- Nella ricerca di partner commerciali sia effettuata una verifica preliminare dell'assetto proprietario e amministrativo registrato nei pubblici registri, delle referenze e del rating finanziario, dei precedenti penali a carico della società o dei suoi amministratori per reati di corruzione.
- le comunicazioni e i versamenti effettuati agli enti a carattere di assicurazione obbligatoria su base contributiva devono essere veritieri e corretti, così come le comunicazioni e i versamenti ad enti previdenziali e assistenziali. I soggetti incaricati di tali versamenti devono assicurare la corrispondenza dei dati forniti con quelli reali;
- l'assunzione di personale e collaboratori deve sempre avvenire seguendo il principio della valorizzazione della professionalità ed in ogni caso evitando di favorire soggetti che direttamente o indirettamente potrebbero svolgere attività legate alla Pubblica Amministrazione;
- l'acquisto di beni o servizi deve avvenire ove possibile in seguito a richieste di più preventivi o comunque a seguito di un'indagine di mercato sulla congruità tra prezzo richiesto e bene/servizio fornito.
- in caso di procedimenti giudiziari dovrà essere predisposta idonea informativa all'Organismo di Vigilanza del coinvolgimento della società in procedimenti penali, amministrativi o tributari.
- sponsorizzazioni e donazioni dovranno rispettare i principi di trasparenza e correttezza e la loro erogazione dovrà essere preceduta da una verifica attenta dell'ente sponsorizzato o ricevente la donazione. Il procedimento decisionale relativo dovrà essere trasparente e documentabile e coinvolgere almeno 2 componenti del C.d.A.
- l'elenco dei destinatari di liberalità o sponsorizzazioni dovrà essere inviato annualmente all'OdV.

Infine, si richiama l'attenzione di tutti i Destinatari sulle c.d. "bandiere rosse", ossia su quegli indizi che possono indicare comportamenti non etici dei partner commerciali e che potrebbero essere indici di "rischio corruzione", così a titolo esemplificativo:

- Pratiche di pagamento scorrette,
- Scarsa reputazione commerciale del partner;
- Partner che rifiuti di rivelare l'identità dei suoi proprietari;
- Partner che applichi tariffe o commissioni insolitamente elevate, che richieda metodi di pagamento insoliti, o che emetta fatture eccessive o non dettagliate;
- Partner che richieda di effettuare i pagamenti verso un Paese che non ha alcun rapporto con la transazione e le parti coinvolte nella medesima;
- Transazioni con partner che hanno sede in Paesi in cui la corruzione è diffusa;
- Partner che chieda la concessione ad un cliente di una linea di credito eccessiva;

- Partner che faccia affidamento su contatti politici per promuovere gli interessi di Wide Group S.p.A.
- P.A. che insista per servirsi di un determinato consulente;

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Wide Group S.p.A. In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative di processo che la Società si troverà ad affrontare.

Si richiamano in quanto compatibili i protocolli indicati in relazione alla corruzione nel settore privato.

A.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alla richiesta di finanziamenti o erogazioni pubbliche, alla movimentazione di denaro e alla distribuzione di omaggi, verificando in particolare il rispetto delle deleghe e attribuzioni e, in caso di conseguimento del finanziamento e/o erogazione pubblica, l'utilizzo della somma ricevuta in accordo con lo scopo per il quale il contributo è stato concesso.

All'OdV deve essere garantito libero accesso ad ogni documento rilevante e dovranno pervenire le relazioni semestrali dei referenti contenenti le indicazioni sopra precisate, nonché rinvenibili in termini generali al paragrafo 4 della Parte Generale del presente MOGC.

A.bis. CORRUZIONE TRA PRIVATI

A.bis.1 Tipologia di reato

La fattispecie di reato in oggetto è prevista dall'art. **2635 c.c.**, recentemente sostituito D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e rubricato *Corruzione tra privati*, il quale espressamente recita:

" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Con l'art. 2635 è stata introdotta per la prima volta nel nostro sistema la fattispecie di corruzione tra privati all'interno delle società, al fine di reprimere le forme di *mala gestio* connesse a deviazioni dal buon andamento societario.

Il reato è a struttura plurisoggettiva, in cui le condotte tipiche del corrotto e del corruttore non integrano ciascuna un reato diverso, ma compongono un'unica fattispecie. Il reato non è tanto volto, come nella corruzione pubblica, nell'attribuire disvalore etico della condotta corruttiva, ma a tutelare il patrimonio dell'impresa.

La condotta criminosa deve necessariamente tradursi nella commissione o nell'omissione di atti in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Il reato è precedibile a querela della persona offesa, tranne in caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi nel quale è perseguibile d'ufficio.

Contestualmente alla modifica della fattispecie, il reato in oggetto è stato introdotto nel novero dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, all'art. 25-ter, comma 1, s-bis, con la previsione di una sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote** (e con possibile aumento di un terzo, se il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità) e con la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai casi previsti dal **terzo comma** dell'art. 2635, il quale contempla la dazione/promessa di utilità da parte di chiunque a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2).

Pertanto, la responsabilità della società consegue alla condotta corruttiva del soggetto incardinato nella sua struttura, amministratore, dirigente, dipendente che corrompa un dirigente o soggetto preposto di altra società, perché compia un'attività contraria al suo dovere in danno della società del corrotto e vantaggio alla società del corruttore.

Inoltre con il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 il legislatore ha introdotto nei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 anche l'ipotesi prevista dall'art. **2635-bis c.c., comma 1, con previsione di sanzioni pecuniarie da duecento a quattrocento quote.**

La fattispecie di cui all'art. 2635 bis c.c. di istigazione alla corruzione tra privati prevede che *"chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo"*.

A.bis.2 Aree di maggior rischio

Le attività societarie che presentano particolari profili di rischio sono quelle di area commerciale, come ad esempio il versamento di contributi politici, di donazioni di beneficenza, l'offerta di doni, pasti, ospitalità d'affari, viaggi, sponsorizzazioni. La partecipazione a gare indette da soggetti privati, l'assunzione di personale qualificato da altre aziende, la gestione dei rapporti con le società di revisione legale o di certificazione. Dovranno in oltre essere oggetto di presidi di controllo le attività di nomina i consulenti esterni, la sottoscrizione di contratti di intermediazione, il pagamento delle trasferte.

Principali funzioni potenzialmente a rischio:

- Unità BOD e Amministratori;
- Unità Admin & Finance;
- Unità Account Executive;
- Unità HR.

Dall'analisi dei rischi effettuata attraverso l'audizione dei responsabili della società e la verifica di eventuali precedenti è emerso come il rischio di compimento dei reati sopra enucleati sia BASSO.

A.bis.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione commerciale, i componenti degli Organi Sociali di Wide Group S.p.A. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa aziendale e al sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario.

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

Protocolli specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, si devono rispettare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:

- prima di sottoscrivere contratti con rappresentanti, collaboratori, distributori, consulenti di marketing, lobbisti dovrà essere richiesta l'approvazione dell'unità compliance;
- nella scelta di fornitori e consulenti dovranno essere svolte preliminari indagini di affidabilità degli stessi e di possesso dei requisiti professionali necessari (visure CCIAA, iscrizione ad albi, precedenti penali) e periodicamente dovranno essere pianificate attività di benchmarking (verifica di corrispondenza dei prezzi ai valori di mercato);
- i contratti con consulenti siano definiti per iscritto e contengano il dettaglio dell'attività di consulenza prevista;
- sia previsto l'inserimento nel contratto con fornitori e consulenti di una clausola risolutiva espressa che imponga l'obbligo di rispetto del Codice etico e del Modello adottato dalla Società;
- non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe;
- la funzione Admin dovrà archiviare copia digitale di ciascun contratto sottoscritto con rappresentanti, agenti, distributori e consulenti;
- nessun pagamento di norma sia effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte dell'amministratore delegato e comunque nel limite di euro 500,00, limite superabile solo in casi di comprovata necessità e con obbligo di inoltro di segnalazione all'OdV;
- sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;
- Libri contabili, registri e note spese dovranno riflettere con precisione la vera sostanza delle transazioni effettuate dalla società.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Wide Group S.p.A. per lo svolgimento di attività specifiche.

Si richiamano in oltre i protocolli indicati in relazione ai reati di corruzione pubblica, in quanto compatibili.

A.bis.4 Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello. Qualora riscontri irregolarità contabili segnala immediatamente la questione agli Organi Sociali e chiede loro di verificare e rendere conto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, l'OdV controllerà periodicamente il corretto adempimento dei protocolli specifici, con particolare riguardo ai contratti di consulenza.

Nell'ambito dei flussi informativi, all'OdV dovranno essere segnalate operazioni di vendita e di acquisto che si discostino notevolmente dai prezzi di mercato.

B. REATI SOCIETARI

B.1. Tipologia di reati

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante la "*Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 262 del 28 dicembre 2005, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei c.d. Reati Societari, modificati dallo stesso decreto legislativo n. 61/2002.

La disciplina dei reati societari è quindi stata modificata con legge 27 maggio 2015, n. 69 in vigore dal 14.6.2015 e, pertanto, attualmente i reati societari inclusi nel D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e si realizza nei casi in cui: "*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge*

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti, indicati espressamente, in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della Società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 400 quote**.

- **False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 100 a 200 quote**.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 600 quote**.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato si realizza nei casi in cui: "Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (2).

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della Società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla Società ad opera dei soci, di altri organi sociali (ad esempio il collegio sindacale) e della società di revisione, da cui consegue un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla Società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno e si configura nei casi in cui: "*Gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione*".

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti. La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 - 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della Società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che: "*fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli*"

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato punisce con l'arresto fino ad un anno gli amministratori che: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre precisare, tuttavia, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea delibera detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 260 quote**.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote della società (art. 2628 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che: *"fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della Società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 - 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori che: "*in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, i liquidatori che: "*ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori*".

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni: "*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*"

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni: *"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari"*.

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La fattispecie in oggetto prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c. sia punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società quotate.

La condotta penalmente rilevante consiste nella mancata comunicazione da parte del soggetto attivo, amministratore o consigliere, agli altri amministratori o consiglieri e al collegio sindacale della sussistenza di un interesse per conto proprio o di terzi in uno specifico affare.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e si realizza nei casi in cui: "*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni (...)".

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, Ivass).

Tale fattispecie criminosa intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di Società, ovvero di altri Enti, nonché tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – siano sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero siano tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi *ex lege* alle autorità di vigilanza:

- a) espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza;
- b) occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare e concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre chiarire, ad ogni modo, che, seppure penalmente imputabili *ex art.* 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del Decreto, in quanto l'art. 25-ter di tale Decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la Società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 800 quote**.

Le sanzioni pecuniarie previste per tutti i reati societari possono essere aumentate fino ad un terzo nei casi in cui vi sia un profitto di rilevante entità.

B.2. Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi effettuata attraverso l'audizione dei responsabili della società e la verifica di eventuali precedenti è emerso come il rischio di compimento dei reati sopra enucleati sia BASSO, stante la struttura dei controlli interni già

esistenti e INESISTENTE con riferimento ad alcune fattispecie, in quanto la società non si trova in condizioni che oggettivamente possano portare alla realizzazione del reato. In particolare, per quel che concerne il reato di illecita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore, non trovandosi la società attualmente in liquidazione il rischio di compimento del reato è nullo; altrettanto inesistente è il rischio di compimento degli illeciti dedicati alle società quotate in borsa, non essendo la società Wide Group S.p.A. ad oggi quotata in borsa.

Un rischio BASSO si ravvisa solo con riferimento alle false comunicazioni sociali, alle indebite operazioni sul capitale, indebita restituzione dei conferimenti, indebite ripartizioni di utili e riserve e alle operazioni in pregiudizio dei creditori.

In ogni caso, le aree della società che presentano maggiori aspetti di criticità sono quelle che si occupano:

- della predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Wide Group S.p.A., ivi inclusi i bilanci e le eventuali relazioni periodiche;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- destinazione degli utili;
- operazioni straordinarie e interventi sul capitale sociale;
- gestione dei rapporti con società di certificazione e collegio sindacale;
- gestione dei rapporti con i soci e i clienti;
- gestione spese di rappresentanza, liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
- consulenze e mandati;
- selezione e assunzione del personale;
- formazione e deliberazione di budget.

Principali funzioni potenzialmente a rischio:

- Unità BOD e Amministratori;
- Unità Admin & Finance;

B.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, i componenti degli Organi Sociali di Wide Group S.p.A. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;

- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- i principi contabili nazionali e internazionali.

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- evitare di porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dei soci e creditori.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione

del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni di Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della Società di Revisione contabile;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dai predetti soggetti;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo anche in sede di ispezione da parte dei soggetti che esercitano il riscontro contabile esterno (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Protocolli Specifici

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- le attività di predisposizione, controllo e approvazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali devono essere opportunamente ripartite in modo che non vi sia mai identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- è fatto obbligo al responsabile di funzione che fornisce dati e informazioni relative al bilancio e/o ad altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;

- è fatto obbligo di tracciare tutti i flussi relativi alle trasmissioni e comunicazioni di dati alla società di revisione;
- alle verifiche poste in essere dalla società di revisione e/o dal collegio sindacale dovranno assistere sempre almeno due incaricati della società, di cui uno dovrà essere il responsabile dell'unità Admin & Finance (o suo delegato individuato espressamente in organigramma).
- i documenti riguardanti l'attività di impresa devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti è svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- la scelta dei consulenti esterni, in materia contabile e finanziaria deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità e competenza e, la loro scelta deve essere motivata;
- nei contratti con soggetti terzi che abbiano ricevuto mandato dalla società di assisterla nelle fasi di calcolo delle imposte, predisposizione del bilancio e di elaborazione delle retribuzioni devono essere previste clausole risolutive, che impongano il rispetto del Modello;
- la società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, deve avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- il responsabile dell'unità Admin & Finance dovrà inoltrare all'OdV le bozze dei bilanci, i bilanci approvati, le relazioni della società di revisione, i verbali del Collegio Sindacale e ogni comunicazione degli organi di controllo dalla quale emergano irregolarità o criticità.
- gli amministratori e/o il responsabile Admin & Finance dovranno comunicare tempestivamente all'OdV l'inizio di operazioni di finanza straordinaria, fusioni, acquisizioni, quotazioni e operazioni di riduzione del capitale sociale e mettere a disposizione dello stesso tutta la documentazione rilevante relativa a tali operazioni;

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Wide Group S.p.A. per lo svolgimento di attività specifiche.

B.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

L'OdV incontra periodicamente gli organi sociali deputati al controllo economico-contabile al fine di verificare il loro operato. Qualora riscontri irregolarità contabili segnala immediatamente la questione agli Organi Sociali e chiede loro di verificare e rendere conto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

C. REATI INFORMATICI

C.1. Tipologia di reati

Nel 2008 l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio D'Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest).

Al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi contenuti nel testo convenzionale, il legislatore italiano ha espressamente previsto una responsabilità amministrativa in capo alle società per i delitti informatici e legati al trattamento illecito di dati. In particolare, l'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001 prevede le seguenti fattispecie di reato:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** art. 615-ter c.p.

La condotta sanzionata dall'art. 615-ter c.p. è quella di chi si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da un anno a cinque anni se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato;
- se il colpevole usa violenza sulle cose o sulle persone o se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati o dei programmi contenuti in esso;

Qualora i fatti sopra descritti riguardino un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativo all'ordine pubblico o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è da uno a cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, da tre a otto anni se il reato è stato commesso con violenza o armi.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: da **100 a 500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche** art. 617-quinquies c.p.

Il reato si configura allorquando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

Tali delitti sono punibili a querela della persona offesa, salvo qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente pubblico servizio; oppure sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o violazioni di doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi eserciti abusivamente la professione di investigatore privato.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: da **100 a 500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: da **100 a 500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** art. 635-bis c.p.;

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”. La pena è da uno a quattro anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: da **100 a 500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** 635-ter c.p.;

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: da **100 a 500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** art. 635-quater c.p.;

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: da **100 a 500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** art. 635-quinquies

“Se il fatto di cui all'articolo [635-quater](#) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: da **100 a 500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** art. 615-quater c.p.;

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro”.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: fino a **300** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), e)

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** 615-quinquies c.p.

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: fino a **300** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), e)

- **Falsità in atti relativa a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria** art. 491-bis;

La norma in oggetto estende la configurabilità dei reati in materia di falso di cui al capo terzo del libro secondo del codice penale, ovvero, ad esempio, falsità in atto pubblico, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, uso di atto falso ecc., anche alle condotte che implicano l'utilizzo di documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: fino a **400** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d), e)

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** art. 640-quinquies c.p.;

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. Salvo che il comportamento integri la più grave fattispecie prevista dall'art. 24 del D.lgs. 231/01.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: fino a **400** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d), e)

C.2. Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi effettuata in azienda per queste fattispecie di reati è emersa una scarsissima probabilità di un loro compimento, tanto che nelle schede di identificazione il rischio è indicato come BASSO / INESISTENTE.

Le aree che presentano particolari rischi:

- Gestione dell'infrastruttura IT, sicurezza dei dati e delle informazioni;
- Gestione degli ambiti operativi dei privilegi e dei poteri attribuiti alle varie figure professionali di area IT: amministratori di sistema, di rete ecc.

Principali funzioni potenzialmente a rischio:

- Responsabile IT; Amministratori di sistema.

C.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte miranti all'accesso, anche a mezzo di terzi, di sistemi informatici altrui al fine di acquisire abusivamente informazioni e codici di accesso, al fine di rendere pubbliche informazioni riservate, nonché allo scopo di danneggiare detti sistemi;
- distruggere o alterare documenti informatici aventi finalità probatoria;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli utilizzati e indicati dai responsabili dei settori informativi aziendali;
- aggirare o manomettere i sistemi di controllo installati sui computer aziendali, quali ad esempio antivirus, firewall etc.;
- lasciare il proprio personal computer incustodito non protetto da password;
- rivelare ad altri, escluso il personale addetto ai sistemi informatici della società, i propri dati di accesso al sistema aziendale (id. e password);
- entrare nella rete aziendale con id. e password diversi dai propri;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici di terzi o di enti pubblici.

Protocolli specifici

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- a) utilizzare gli strumenti aziendali nel rispetto delle procedure previste nel regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici
- b) verificare e cambiare periodicamente le proprie credenziali utente (id. e password);
- c) non consentire l'accesso ad aree riservate e a locali tecnici a soggetti non autorizzati, anche se dipendenti o collaboratori della società;
- d) navigare in internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali in coerenza con i protocolli interni di sicurezza, evitando in ogni caso la navigazione in siti a rischio, qualora non strettamente necessaria per lo svolgimento delle proprie attività;
- e) garantire, nei limiti delle proprie attribuzioni, la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche societarie;
- f) ai fornitori di sistemi software, hardware e sistemi di networking è richiesto il rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nell'allegato Codice etico.

Il responsabile dei sistemi informativi aziendali, oltre agli obblighi di cui sopra, deve:

- verificare periodicamente la sicurezza della rete e dei sistemi aziendali;
- applicare i sistemi atti ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- identificare le potenziali vulnerabilità dei sistemi di controllo della rete aziendale;
- valutare la corretta implementazione del sistema di deleghe e poteri a livello di sistema informativo, verificando il rispetto dei diversi livelli di abilitazione di sistema dei singoli soggetti;
- monitorare l'accesso al sistema da parte di terzi;
- suggerire modifiche e miglioramenti al regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici in caso si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione tecnologica o di modifiche rilevanti nei sistemi aziendali;
- informare l'OdV di qualsiasi irregolarità riscontrata che possa condurre al compimento di uno dei reati di cui al presente paragrafo.
- qualora l'attività di controllo dei sistemi informatici sia esternalizzata sarà necessario prevedere apposite clausole contrattuali che impongano il rispetto del Modello aziendale ed in particolar modo le procedure di cui alla presente sezione.

C.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, l'OdV chiederà periodicamente al responsabile aziendale della gestione dei sistemi informativi informazioni circa il livello di sicurezza del sistema aziendale.

D. REATI DI FALSO

D.1. Tipologia di reati

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nel novero dei reati previsti dal **Decreto**, attraverso l'**art.25-bis**, i reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo indicati all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001. Nel 2009 l'elenco dei reati di cui all'art. 25-bis è stato ulteriormente ampliato con l'aggiunta dei reati di contraffazione e alterazione di marchi. Oggi i reati previsti dal 25-bis sono:

- **Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete. Il delitto si configura, quindi, allorché venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato. Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell'interesse collettivo suddetto.

Oggetto materiale del delitto sono le monete, nazionali o straniere, di qualunque metallo siano formate, aventi corso legale nello Stato o fuori del territorio di questo. La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore. Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle

monete contraffatte o alterate.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote o fino a 500 quote ridotte da un terzo alla metà;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Il delitto si configura allorché taluno, avendo ricevuto monete, valori equiparati alle monete, contraffatti o alterati, ignorandone la falsità, successivamente si accorge di essere stato ingannato e spende o mette altrimenti in circolazione le monete stesse. In altre parole la condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **200** quote.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Il delitto si configura allorché venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati. Questa disposizione è, infatti, finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato. Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell'interesse collettivo suddetto.

Oggetto materiale del delitto in parola sono i valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: di cui alle lettere a) c) e d) dell'art. 25-bis comma 1, ridotte fino ad un terzo;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata quindi alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti (tra cui anche programmi informatici) destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'utilizzo di valori bollati falsificati alla cui falsificazione non si è concorso o ricevuti in buona fede e successivamente scoperti come contraffatti o alterati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei valori bollati di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **300** quote per l'ipotesi di cui al comma 1 e fino a **200** quote per l'ipotesi di cui al 2° comma;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione di fenomeni di illecito utilizzo di marchi o brevetti da parte di chi li ha falsificati e da parte di chi, pur non avendo contribuito alla falsificazione, comunque li utilizza, a norma del codice, infatti: *"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da un anno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati".

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei marchi, brevetti o segni distintivi modelli o disegni di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione sul territorio nazionale di prodotti con segni mendaci.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato i marchi o altri segni distintivi, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, oppure nella messa in vendita o in circolazione, sempre al fine di trarne profitto, i prodotti con segni o marchi alterati o falsificati.

Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel mettere in circolazione o in vendita i prodotti con segni mendaci acquistati o detenuti, al fine di trarne profitto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

D.2. Aree di maggior rischio

In base all'analisi svolta, il compimento di reati di falso risulta assai improbabile, tanto che il rischio attualmente è attestato in base alle schede di identificazione come INESISTENTE. Un minimo rischio si rileva solo con riferimento al reato di cui all'art. 455 c.p. per l'eventuale spendita di monete o bolli falsificati, per chi si è ritenuto di indicare comunque un rischio INESISTENTE/BASSO. Infatti, il rischio legato a tali reati è ridotto dal fatto che le operazioni societarie avvengono nella quasi totalità a mezzo di sistemi bancari e senza il ricorso a denaro contante.

Ciò nonostante, sono stati previsti alcuni protocolli e principi anche con riferimento alle fattispecie di reato contemplate dal presente paragrafo.

D.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di mettere in circolazione monete, valori di bollo falsificati o alterati, nonché prodotti con marchi o segni distintivi falsi o alterati.

Il Destinatario che riceva in buona fede una banconota o un valore bollato falso, che si avveda che è stato alterato o falsificato il segno distintivo o il marchio di un prodotto, non deve in alcun modo tentare di spenderlo, ma deve rivolgersi ad esperti, nel caso delle banconote, a funzionari di banca che possano stabilire l'autenticità della stessa.

Protocolli specifici

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare, ove coinvolti nel processo di gestione di monete, bolli o prodotti le seguenti regole comportamentali:

- nello svolgimento dell'attività coloro i quali gestiscono pagamenti in contanti sono tenuti ad effettuare un monitoraggio sulle banconote ricevute, al fine di individuare banconote sospette di falsità, attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, oppure attraverso l'analisi manuale delle banconote come da addestramento ricevuto;
- i soggetti preposti all'acquisto e utilizzo di valori di bollo dovranno acquistarli solo da rivenditori autorizzati;

D.4. Compiti dell'OdV

Non sono previste particolari incombenze a carico dell'OdV relativamente a tali reati.

E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

E.1. Tipologia di reati

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Il delitto si configura allorché tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 800** quote e per l'ipotesi di cui al 6° comma da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Il delitto si configura allorché tre o più persone costituiscono un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi

pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74)**

Il delitto si configura allorché tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, esportare, importare, acquistare, ricevere a qualsivoglia titolo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Scambio elettorale di tipo mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Il reato si realizza quando taluno ottenga la promessa di voti in occasione di consultazioni elettorali, avvalendosi del vincolo associativo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà ad esso connesse, in cambio di erogazione di denaro. La pena prevista è quella della reclusione da sette a dodici anni.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 630 c.p. chiunque sequestra, ossia priva della taluno della libertà personale, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la pena della reclusione da venticinque a trenta anni.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine e da sparo (407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)**

Il reato punisce l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato la messa in vendita la cessione la detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, clandestine e da sparo. Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 110/1975 sono considerate armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge (ossia le armi indicate nel catalogo nazionale delle armi) e le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'articolo 11 della legge 110/1975.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il delitto si configura allorché taluno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;

E.2. Aree di maggior rischio

In relazione alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere l'area dell'amministrazione e la direzione, nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali. Inoltre, sono a rischio le funzioni aziendali che si occupano della selezione e della conclusione di contratti con clienti e fornitori terzi di servizi, consulenze o prestazioni professionali.

Aree che presentano particolari rischi:

- operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera), che possono originare flussi finanziari straordinari, soprattutto se diretti verso paesi esteri;
- partecipazione in ATI, RTI, ATS.
- gestione e liquidazione dei sinistri;
- anticipazione di premi;

- selezione del personale;
- omaggi, sponsorizzazioni, donazioni;
- approvvigionamento di beni o servizi e gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei flussi finanziari

Invero, essendo in particolare il reato di associazione a delinquere reato trasversale, i cui reati presupposto possono essere di qualunque tipo, le aree di rischio sono virtualmente tutte le attività aziendali, che possano comportare rischio di reato.

Tuttavia, considerato e valutato quanto emerso in sede di mappatura dei rischi, si ritiene che il rischio di commissione dei reati in oggetto sia BASSO e in alcuni casi praticamente inesistente.

Principali funzioni potenzialmente a rischio:

- Unità BOD e M&A;
- Unità Admin & Finance;
- Unità HR;
- Unità Account Executive.

E.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere o favorire, attraverso attività di finanziamento e/o investimento, le attività strumentali al compimento dei reati sopra rubricati.

Protocolli Specifici

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- nell'ambito della gestione di investimenti devono essere rispettate le procedure aziendali in materia di istruttoria e approvazione di nuovi investimenti;
- è fatto divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 500,00 euro salva espressa autorizzazione e con obbligo di comunicazione all'OdV;

- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti in relazione alla rispondenza tra destinatario o beneficiario del pagamento ed effettiva controparte commerciale della transazione.
- la scelta degli amministratori, dirigenti e responsabili finanziari e delle funzioni sopra evidenziate deve avvenire dopo idonea indagine relativa alle qualifiche professionali e previa acquisizione del certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;
- l'assunzione dei dipendenti deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non possono essere tollerate forme di lavoro irregolare.
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- devono essere rispettate le procedure di cui al manuale delle procedure di prevenzione dei reati finanziari, all. sub 5 al presente Modello, nonché le procedure previste dalla normativa antiriciclaggio;
- la scelta dei consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi deve essere motivata la scelta; devono essere verificate qualifiche e appartenenza ad ordini professionali dei medesimi e i pagamenti in loro favore devono avvenire solo in presenza di un contratto scritto e di fatturazione dettagliata dell'attività svolta;
- la scelta dei fornitori deve avvenire a seguito di adeguata verifica di attendibilità (ad es. iscrizione nei pubblici registri CCIAA, rating finanziario, verifica dell'assenza di precedenti penali legati ai reati previsti dal Decreto in capo agli amministratori);
- nei rapporti con i produttori devono essere acquisiti certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti o autocertificazioni e i contratti sottoscritti con i medesimi dovranno contenere clausole che impongano il rispetto del MOGC aziendale.
- non devono essere corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori, produttori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- la partecipazione ad ATI, RSI e ATS deve essere preceduta da idonea attività di due diligence;

N.B. si richiamano come rilevanti in questa sede tutte le procedure indicate negli altri paragrafi e, in particolare quanto previsto in relazione ai reati contro la p.a., ai reati societari e ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

E.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

L'OdV effettua controlli a campione sugli investimenti effettuati.

F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

F.1. Tipologia di reati

I reati di cui al titolo VIII, capo II del codice penale sono stati introdotti nel novero di quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle società con la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante la nuova normativa in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale e sono:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio 513 c.p.**

Il reato si configura allorché un soggetto, adoperi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato è punibile a querela della persona offesa con la pena della reclusione fino a due anni e con la pena della multa da euro 103,00 a 1.032,00.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Frode nell'esercizio del commercio 515 c.p.**

Il reato si realizza quando nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico il soggetto autore consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa diversa per origine, qualità o quantità da quella pattuita. Salvo che la condotta integri un più grave reato l'autore è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 516 c.p.**

Chiunque pone in vendita o mette in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032,00.

Per l'ente si applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 500 quote, non sono invece previste sanzioni interdittive.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 517 c.p.**

Il reato in oggetto sanziona la condotta di chi, al fine di trarre in inganno il compratore circa l'origine, provenienza o qualità di un prodotto o di un'opera, mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri non veritieri. Le pene previste sono quella della reclusione fino a due anni e della multa fino a ventimila euro.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 517-ter c.p.**

Salvo che la condotta non integri la fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, di cui all'art. 473 c.p., ovvero la fattispecie prevista dall'art. 474 di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, è responsabile del reato in oggetto chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è punibile a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari 517-quater c.p.**

A norma dell'art. 517-quater è punito con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro chi, contraffà o altera denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (es. DOP, IGP) e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio nazionale, detiene per la vendita, vende o comunque mette in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza 513-bis c.p.**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. Circostanza aggravante del reato è la commissione dello stesso nell'ambito di un'attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **800** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Frodi contro le industrie nazionali 514 c.p.**

La condotta del presente reato consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione, sui mercati nazionali e internazionali prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale. Pene previste sono la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a 516 euro. È prevista un'aggravante nel caso in cui i marchi o segni distintivi contraffatti o alterati siano protetti da norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **800** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

F.2. Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi di compimento dei reati di cui all'oggetto è emerso come la società Wide Group S.p.A., abbia un livello di rischio sostanzialmente inesistente, in virtù del tipo di attività svolta dalla stessa.

F.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- è richiesto il rispetto attento dei principi previsti anche dall'allegato Codice etico di correttezza e di leale concorrenza. In nessun caso saranno tollerati comportamenti minacciosi od eccessivamente aggressivi nei confronti dei concorrenti.

F.4. Compiti dell'OdV

Non sono previsti obblighi ulteriori rispetto alle regole generali a carico dell'OdV.

G. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE

G.1. Tipologia di reati

L'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n.7 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-quater: esso dispone la responsabilità amministrativa degli enti in seguito ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, ovvero dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999. L'art. 25-quater non contiene un elenco preciso dei reati, limitandosi a riferirsi ai "reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico", di seguito si riportano, quindi, le fattispecie contemplate sia dal codice penale che dalle leggi speciali.

• **Delitti previsti dal codice penale**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese (ivi inclusi, generalmente, gli Stati esteri) o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo)

Nell'ambito delle ipotesi previste dal codice penale, si possono citare:

- **Associazioni sovversive** (270 c.p.) Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (270 bis c.p.) Promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare o partecipare ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati** (270 ter c.p.) Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad una persona che partecipa ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (270 quater c.p.) Arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (270 *quinquies* c.p.) Addestrare o comunque fornire istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- **Condotte con finalità di terrorismo** (270 *sexies* c.p.) Tenere condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (280 c.p.) Per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentare alla vita od all'incolumità di una persona.
- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** (280 bis c.p.) Per finalità di terrorismo, compiere qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** (289 bis c.p.) Sequestrare una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato** (302 c.p.) Istigare a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.
- **Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione** (304 e 305 c.p.) Accordarsi, ovvero associarsi al fine di commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.
- **Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata** (306 e 307 c.p.) Al fine di commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, promuovere, costituire o organizzare una banda armata; dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad una persona partecipe di cospirazione o di banda armata.

- **Delitti previsti dalle leggi speciali**

Accanto alle fattispecie disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione i reati previsti dalle disposizioni contenute in leggi speciali:

L'articolo 1 della legge 6 febbraio 1980, n.15 prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che esso sia stato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ne consegue che qualsiasi delitto, previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'articolo 25-quater D.lgs. 231/2001, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente o altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo sono contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

- **Violazione della Convenzione internazionale di New York**

L'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, prevede quanto segue:

“Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato (ad esempio, dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamenti di navi, esplosione di ordigni)

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

- a) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- b) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".

Per i reati di cui al presente capo sono previste a carico della società le seguenti sanzioni:

Pecuniaria: da 200 a 700 quote per i reati puniti con la reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1.000 quote per i reati puniti con la reclusione superiore a 10 anni o con l'ergastolo.

Interdittive: previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

G.2. Aree di maggior rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano:

- operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, etc.), che possono originare flussi finanziari straordinari, soprattutto se diretti verso paesi esteri;
- gestione e liquidazione dei sinistri;
- anticipazione di premi;
- selezione del personale;
- omaggi, sponsorizzazioni, donazioni;
- approvvigionamento di beni o servizi e gestione dei rapporti con i fornitori;
- operazioni immobiliari;
- gestione dei flussi finanziari.

Principali funzioni potenzialmente a rischio:

- Unità BOD M&A;
- Unità Admin & Finance;
- Unità HR;
- Unità Account Executive.

Considerata l'attività svolta dalla società e valutato quanto emerso in sede di mappatura dei rischi, si ritiene che il rischio di commissione dei reati in oggetto sia INESISTENTE- BASSO. Un efficace sistema di controllo e salvaguardia

per le società di intermediazione assicurativa, verso la commissione dei reati in oggetto può consistere in un sistema di prevenzione basato sulle regole previste dalla normativa anticiclaggio.

G.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere o favorire, attraverso attività di finanziamento e/o investimento, le attività strumentali al compimento dei reati sopra rubricati.

Protocolli Specifici

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- rispettare le procedure codificate nel Manuale di prevenzione dei reati finanziari all. sub doc. 5 al presente Modello a farne parte integrante e sostanziale, nonché le procedure previste dalla normativa anticiclaggio.
- nell'ambito della gestione di investimenti devono essere rispettate le procedure aziendali in materia di istruttoria e approvazione di nuovi investimenti;
- è fatto divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 500,00 euro salva espressa autorizzazione e con obbligo di comunicazione all'OdV;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti in relazione alla rispondenza tra destinatario o beneficiario del pagamento ed effettiva controparte commerciale della transazione.
- la scelta degli amministratori, dirigenti e responsabili finanziari e delle funzioni sopra evidenziate deve avvenire dopo idonea indagine relativa alle qualifiche professionali e previa acquisizione del certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;
- l'assunzione dei dipendenti deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non possono essere tollerate forme di lavoro irregolare;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- la scelta dei consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi deve essere motivata la scelta; devono essere verificate qualifiche e appartenenza ad ordini

professionali dei medesimi e i pagamenti in loro favore devono avvenire solo in presenza di un contratto scritto e di fatturazione dettagliata dell'attività svolta;

- la scelta dei fornitori deve avvenire a seguito di adeguata verifica di attendibilità (ad es. iscrizione nei pubblici registri CCIAA, rating finanziario, verifica dell'assenza di precedenti penali legati ai reati previsti dal Decreto in capo agli amministratori);

- nei rapporti con i produttori devono essere acquisiti certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti e/o autocertificazione i contratti sottoscritti con i medesimi dovranno contenere clausole che impongano il rispetto del MOGC aziendale.

- non devono essere corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori, produttori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

- l'ufficio compliance aziendale deve monitorare tutte le operazioni con società aventi sede in Paesi compresi nella black list GAFI e segnalare le più rilevanti all'OdV;

- All'OdV devono essere segnalate tutte le operazioni di finanza straordinaria.

G.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

Si richiamano in oltre le procedure e i protocolli previsti con riferimento ai reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui al paragrafo K.

H. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

H.1. Tipologia di reati

- **Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)**

Per schiavitù si intende *“lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”*.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno sfrutti o induca alla prostituzione, una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote per l'ipotesi di cui al comma 1 e da **200 a 700** quote per l'ipotesi di cui al comma 2;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per l'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art. 600-bis c.p.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno, al fine di produrre materiale pornografico, sfrutta persone di età inferiore agli anni diciotto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote per l'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e da **200 a 700** quote per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per le ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'art. 600-ter c.p.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno si procura o dispone di materiale pornografico prodotto sfruttando persone minori degli anni diciotto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria da **200 a 700**;

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria da **300 a 800**;

- **Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)**

Per tratta di schiavi si intende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù, ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo, ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato per essere venduto, o cambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)**

Questo delitto, del quale può essere soggetto passivo soltanto una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, si realizza ogniqualvolta qualcuno, al di fuori dei casi enucleati dall'articolo precedente, acquista o aliena o cede uno schiavo.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Adescamento di minorenni (609-undecies)**

La fattispecie in oggetto prevede che: *“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.*

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria da **200 a 700**;

- **Mutilazioni di organi genitali femminili**

La legge 9 gennaio 2006, n.7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ha inserito l'articolo 25-quater.1, nell'ambito del D.lgs. 231/2001, contestualmente con la nuova previsione introdotta, con l'articolo 583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nel codice penale.

Il reato si configura qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, un soggetto cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

In assenza di esigenze terapeutiche, chi provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel periodo precedente, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (articolo 583-bis codice penale) è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 700** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.):**

Con legge 29 ottobre 2016 n. 199, il legislatore ha introdotto la figura del reato in oggetto tra i reati presupposto per contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, prevedendo oggi non solo la punizione dell'intermediario, ma anche del datore di lavoro e della società, che impiega lavoratori in condizione di sfruttamento. La fattispecie, che di seguito si riporta in trascrizione letterale, prevede degli indici legali di sfruttamento, quali la corresponsione di salari notevolmente più bassi di quelli di cui alla CCNL, la reiterata violazione delle norme di sicurezza e salute e sull'orario di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradante.

L'art. 603 bis c.p. prevede:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*

L'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001, come modificato dalla sopra richiamata legge, prevede per tale reato l'irrogazione alla società delle seguenti sanzioni:

- Pecuniaria da 400 a 1.000 quote;
- Interdittive previste dall'art. 9, comma 2 per la durata non inferiore ad un anno. Infine, se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di agevolare il reato in oggetto è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva.

H.2. Aree di maggior rischio

Considerata l'attività svolta dalla società e valutato quanto emerso in sede di mappatura dei rischi, si considera il rischio di commissione dei reati in oggetto INESISTENTE-BASSO. Ciò posto, non si è ritenuto necessario predisporre specifiche cautele in merito, salvo alcune regole relative al rischio reato di cui all'art. 603-bis c.p., per il resto si rimanda ai principi contenuti nel Modello, nell'allegato Codice Etico.

H.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

È fatto obbligo di rispettare:

- in generale, la normativa italiana in materia di assunzione del personale e i CCNL applicabili;
- le procedure interne previste per l'assunzione del personale.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di lavoro notturno di orario di lavoro, nonché relativamente alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza
- dovranno pienamente rispettare i diritti sindacali o comunque di associazione;

- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro somministrato affidarsi a soggetti che garantiscano il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori e che gli stessi siano pagati secondo standard retributivi corrispondenti a quelli della CCNL specifica del settore di lavoro;
- in caso di appalto o subappalto dovranno essere inserite apposite clausole contrattuali con cui le controparti si impegnino a rispettare i principi e le procedure incluse nel presente modello nel trattamento dei propri dipendenti nell'ambito dei rapporti contrattuali con Wide Group S.p.A..

H.4. Compiti dell'OdV

Non sono previsti incombenti particolari per l'OdV diversi dai generali obblighi di vigilanza e controllo, salvo verificare che nei contratti di appalto siano inserite apposite clausole di rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I. REATI DI ABUSO DI MERCATO

I.1. Tipologia di reati

Tali condotte si riferiscono alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF) rubricato "*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*", introdotti in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 62 del 18 aprile 2005, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2004*".

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'Ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati, ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187-bis TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187-ter TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'Ente troverà fondamento nell'art. 25-sexies del d.lgs. 231/01 (rubricato "*Abusi di mercato*") nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'Ente sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF (rubricato "*Responsabilità dell'ente*").

- **Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis D.lgs. 58/1998)**

Insider primario

Essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. La condotta è sanzionata a prescindere dall'utilizzo che, della comunicazione, fa il destinatario;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Insider secondario

Essendo in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, si compie taluno dei fatti descritti nelle lettere sopra. La fattispecie è sanzionata esclusivamente sul piano amministrativo, non su quello penale.

Insider criminale (es. hacker che penetra nel sistema informativo)

Essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, si compie taluna delle azioni di cui alle lettere sopra.

Un'informazione si considera privilegiata quando non è stata ancora resa pubblica, altrimenti venendo ad assumere la caratteristica del pubblico dominio.

L'informazione deve poi essere di carattere preciso, nel senso che si deve riferire ad un complesso di circostanze esistente, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà. Deve essere specifica, in modo tale, da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto che il complesso di circostanze, o l'evento, possono avere sui prezzi degli strumenti finanziari. Infine, deve, limitatamente ai derivati su merci, essere di natura tale, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di riceverla, secondo le prassi di mercato ammesse in tali mercati e per la generalità degli strumenti finanziari, diversi dai derivati su merci, essere tale che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari, influenzando sulle decisioni di investimento.

Nel particolare caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti

finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Limitatamente all'applicazione delle sanzioni derivanti da illecito amministrativo (quindi non a quelle che derivano da reato) il comma 6 dell'articolo 187-bis TUF dispone che il tentativo di illecito è equiparato alla consumazione.

- **Manipolazione del mercato (185 e 187-ter D.lgs. 58/1998)**

La condotta consiste nel diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della società.

Per notizie deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. La notizia è da considerarsi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si evidenzia come tale tipo di manipolazione del mercato comprenda anche i casi in cui la creazione di una indicazione fuorviante derivi dalla inosservanza degli obblighi di comunicazione, da parte dell'emittente degli strumenti finanziari o di altri soggetti obbligati.

Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie penale, non viene ravvisato l'estremo della diffusione di notizie false quando esse non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi, ivi inclusa, se ha tale effetto, la comunicazione a poche persone di notizie false.

I.2. Aree di maggior rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle che si occupano di rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; gestione delle informazioni privilegiate, ad esempio nuovi prodotti/servizi; redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima.

Tuttavia, la Società Wide Group S.p.A. non presenta particolari rischi sotto il profilo del compimento dei reati di cui sopra, non essendo quotata su mercati regolamentati e, in generale, non effettuando assiduamente operazioni su strumenti finanziari. Pertanto, nella valutazione si è ritenuto che il rischio di compimento dei reati in oggetto sia BASSO/INESISTENTE.

I.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- rispettare gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni sensibili aziendali;
- richiedere l'autorizzazione del CdA per qualsiasi comunicato stampa inerente la società;
- segnalare all'OdV tutte le operazioni di finanza straordinaria, nonché acquisti di azioni di società quotate sul mercato

I.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

J. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

J.1. Tipologia di reati

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-septies, rubricato omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il legislatore ha previsto, in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato consiste nel cagionare per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- **Gravi lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato consiste nel cagionare per colpa una lesione personale, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, qualificabile come grave.

La lesione si definisce grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una malattia che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un tempo superiore ai quaranta giorni
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione diviene addirittura gravissima quando si verifica:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile
- la perdita di un senso
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Si evidenzia come, per i casi in esame, sia stata prevista:

- la sanzionabilità di una condotta meramente colposa, che abbia cagionato un evento lesivo non volutamente, ma come conseguenza dell'inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- una sanzione pecuniaria molto severa: non inferiore a 1.000 quote, che è attualmente il massimo previsto dal D.lgs. 231/2001.
- l'applicazione di sanzioni interdittive gravi, con la previsione di una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

J.2. Aree di maggior rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e l'igiene nei posti di lavoro. Sono a rischio tutte quelle aree aziendali che comportano l'occupazione dei locali aziendali, l'utilizzo di strumenti aziendali all'interno dei locali, nonché le aree che si occupano della gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in occasione di verifiche e/o ispezioni relative agli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

Dalla mappatura del sistema di sicurezza sul lavoro presente in Wide Group S.p.A. risulta un rischio di compimento di tali reati classificabile come BASSO.

In particolare, le attività sensibili sono:

- adeguatezza del modello ex art. 30, D.lgs. 81/2008 (modello di gestione dei rischi);
- tenuta delle nomine dei soggetti previsti dal D.lgs. 81/08;
- tenuta dei corsi di formazione in merito al D.lgs. 81/08;
- tenuta del documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR);
- tenuta e aggiornamento della documentazione inerente alla gestione delle emergenze;
- tenuta e aggiornamento della documentazione sanitaria;
- tenuta della documentazione di prevenzione e gestione degli incendi (CPI);
- ricezione e archiviazione della dichiarazione di conformità, alla normativa, degli impianti elettrici (dichiarazioni di conformità legge 46/90 ora DM 37/08, verifiche periodiche su impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01 ex modello A, verifiche periodiche su impianti di terra ai sensi del DPR 462/01 ex modello B);
- gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente le indagini ambientali/strumentali (verifica livello di rumorosità, verifica livello di inquinamento elettromagnetico, indagini microclimatiche, verifica illuminotecnica, verifica sul rischio chimico, indagini dell'inquinamento dell'ambiente di lavoro, verifica dell'esposizione a vibrazioni);
- gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente le autorizzazioni edilizie;

J.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale e nel Sistema di Gestione della Sicurezza adottato in azienda e sopra richiamato.

In particolare, tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dal D.lgs. 81/08 e i protocolli previsti nel Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro di Wide Group S.p.A. e in particolare nei DVR che sono allegati al presente MOGC a farne parte integrante e che dovranno essere mantenuti sempre aggiornati;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate o previste siano rispettate dai soggetti sottoposti alla propria direzione e sollecitare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, per coloro che non rispettino le procedure;
- dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché la possibilità di chiedere informazioni e chiarimenti al riguardo;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica, quali in particolare il Medico Competente ed altri esperti esterni;
- favorire e promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi legati allo svolgimento del lavoro, con specifico riguardo alle regole di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto aziendali e i dispositivi di sicurezza;
- mettere a disposizione dell'OdV copia sempre aggiornata dei Documenti di Valutazione dei Rischi e statistiche annuali degli infortuni occorsi.

Infine, è fatto espresso obbligo ai responsabili della Società di comunicare all'OdV i cambiamenti nell'organizzazione aziendale, che possano comportare una modifica del sistema di sicurezza sul lavoro o che richiedano in ogni caso qualche aggiustamento dei protocolli di sicurezza, affinché quest'ultimo svolga le opportune verifiche e, se del caso, stimoli l'intervento delle funzioni aziendali deputate alla modifica del Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.

Protocolli specifici

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di

accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;

- d) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- e) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- f) alle ispezioni giudiziarie ed amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- g) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello. In particolare il RSPP avrà l'obbligo di relazionare semestralmente l'OdV in merito all'attività svolta, ai sinistri occorsi, ai rischi rilevati, al livello di formazione del personale, etc.

J.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, l'OdV verifica periodicamente con il responsabile della sicurezza il rispetto di quanto previsto Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, anche attraverso ispezioni congiunte nei locali aziendali.

L'OdV, infine, incentiva lo svolgimento di attività di formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza e verifica annualmente il rispetto degli obblighi formativi previsti dal T.U. sicurezza.

K. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

K.1. Tipologia di reati

Il D.lgs. 21 novembre 2007 ha profondamente innovato l'intera disciplina in materia di antiriciclaggio e ha inserito, nel novero delle norme di cui al Decreto 231/01 la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di:

- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

Con legge n. 186/2014 è stata inserita anche la fattispecie prevista dall'art. 648-ter.1, c.p., di autoriciclaggio.

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque – senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farlo acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Le pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro.

Per l'integrazione della fattispecie è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire per sé o per terzi un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è rilevante anche l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente non solo nella conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e nella volontà di acquisirle, riceverle o occultarle, ma nella volontà di raggiungere o far raggiungere ad altri un profitto.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato di ricettazione, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote** – da **400 a 1.000** quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Il delitto si configura qualora, senza che sia configurabile il concorso nel reato presupposto, l'autore sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le pene sono quelle della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 1.032 euro a 15.193 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuito se il

denaro, beni o altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisca il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce dell'illecita provenienza.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.

A titolo esemplificativo, una condotta rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al Decreto potrebbe configurarsi nel caso in cui a seguito della ricezione di beni o finanziamenti che costituiscano provento di altro reato un soggetto incardinato nella struttura societaria utilizzi i beni o il denaro a favore della società.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato in oggetto, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote** – da **400 a 1.000** quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il delitto si configura allorché taluno, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. (ricettazione) e 648-bis c.p. (riciclaggio), impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Le pene sono quelle della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, anche al semplice investimento.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà di realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato in oggetto, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote** – da **400 a 1.000** quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)**

Il neo introdotto art. 648 - ter.1 c.p. rubricato "Autoriciclaggio", prevede che:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato di autoriciclaggio, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote** – **da 400 a 1.000** quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

La nuova fattispecie delittuosa è stata introdotta dal Legislatore per fronteggiare la criminalità di impresa e punire il riciclaggio di denaro, anche quando tale attività sia compiuta dall'autore del reato presupposto (o da chi vi ha concorso) e non solo nel caso in cui la condotta di riciclaggio sia posta in essere da un soggetto diverso dal responsabile del reato originario. Infatti, il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648-bis c.p., punisce solamente chi a seguito di autonoma condotta sostituisca o trasferisca denaro o beni proventi di un delitto compiuto da un diverso soggetto. Con l'introduzione dell'art. 648-ter.1 c.p. è sanzionata, quale fattispecie autonoma, la condotta dell'autore del

reato presupposto, che provveda a sostituire, trasferire o occultare i proventi del reato per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

La condotta deve essere “concretamente idonea” ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. È esclusa la punibilità qualora i beni vengano destinati a “mera utilizzazione o al godimento personale”.

K.2. Aree di maggior rischio

I reati in commento sono tra quelli che in linea teorica presentano rispetto all'attività aziendale i maggiori profili di rischio, tra tutti i reati inclusi nel novero dei reati presupposto, tuttavia la società, svolgendo attività di intermediazione assicurativa è già soggetta alla disciplina di cui al D.lgs. 231/2007, al D.lgs. 169/2012 alla l. 148/2011 e a quanto previsto nei regolamenti IVASS inoltre, come visto nel paragrafo dedicato alla struttura aziendale (parte speciale, I, punto 4) la società è dotata di un piano di prevenzione dei reati finanziari e ha nominato un FCCO. Inoltre, va rilevato che, seppur i reati in oggetto possono derivare da una molteplicità di operazioni finanziarie, nel settore assicurativo presenta particolari rischi il ramo polizze vita, ramo in cui la società ha un'attività residuale rispetto al volume complessivo delle polizze trattate. Ciò detto, il rischio è stato valutato come stato indicato come BASSO-MEDIO.

Le principali attività che presentano profili di rischio sono:

- Contratti di acquisto di beni e servizi;
- Transazioni finanziarie in presenza di indici di anomalie;
- Negoziazione di strumenti finanziari in presenza di indici di anomalia;
- Acquisizione della clientela;
- Gestione delle polizze assicurative, in particolare vita o con importi rilevanti;

Le funzioni aziendali più sensibili sono:

- Unità BOD e Amministratori;
- Unità Admin & finance;
- Unità Account Executive;

I

K.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione commerciale, i componenti degli organi sociali di Wide Group S.p.A. e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;

- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario.
- Le procedure relative ai reati finanziari (all sub doc. 5 al presente Modello)

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti economici con clienti e partner commerciali che non offrano adeguate garanzie di affidabilità;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire il riciclaggio di denaro attraverso mezzi finanziari provenienti da operazioni societarie, o in ogni caso, di porre in essere operazioni in contrasto con la normativa in materia di anti riciclaggio;
- porre in essere operazioni che non risultino coerenti con il profilo economico e patrimoniale della società e/o che siano effettuate a valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- omettere i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa antiriciclaggio, tra cui la valutazione dei c.d. "indicatori di anomalie";
- fare ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante non appropriato rispetto alla prassi comune e comunque superiore al limite di 500,00. Tale limite è superabile solo in caso di comprovata necessità e con obbligo di inoltro automatico di una segnalazione all'OdV. Tutti i pagamenti devono avvenire attraverso sistemi che ne garantiscano la tracciabilità contabile (bonifico, assegno circolare...)
- utilizzare valute virtuali;
- utilizzo di carte di pagamento da parte di soggetti non titolari;
- utilizzo di libretti al portatore;
- coinvolgere nelle proprie operazioni commerciali enti costituiti, operanti o insediati in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi; se necessarie tali operazioni devono essere segnalate all'OdV;
- omettere le segnalazioni obbligatorie per legge in materia di operazioni sospette agli organi preposti.

I soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;

- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti, che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo deputati;

Protocolli specifici

È fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nel proprio ambito, di garantire che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti contabili riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti contabili sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale se presente o all'Organismo di Vigilanza;
- f) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta; siano verificate qualifiche e appartenenza ad ordini professionali dei medesimi e che i pagamenti in favore dei consulenti avvengano solo in presenza di un contratto scritto e di fatturazione dettagliata dell'attività svolta;
- g) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito,

da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

- h) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i) la società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- j) nei contratti di acquisto di beni, sia verificata la rispondenza dei prezzi ai prezzi di mercato e, in caso di prezzi notevolmente inferiori alle medie, sia verificata la provenienza dei prodotti, e segnalata l'anomalia al CDA l'anomalia al proprio superiore, perché valuti se procedere comunque all'acquisto. Siano conservate fatture e altri documenti rilevanti al fine di verificare la provenienza dei prodotti acquistati.
- k. Negli acquisti di beni o servizi l'ufficio contabile verifichi la rispondenza tra documenti fiscali e identità di chi fornisce il bene e servizio e di chi riceve il pagamento
- l. I dipendenti e collaboratori risultino tutti costantemente formati in materia di antiriciclaggio;
- m. Nei contratti con i produttori, agenti e altri collaboratori siano inserite clausole che impongano il rispetto della normativa antiriciclaggio e del Modello di Organizzazione aziendale;

Si richiama inoltre l'attenzione sulle procedure indicate nei paragrafi A, Abis; B, E e G.

K.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, effettua verifiche a campione sulla rispondenza dei prezzi di acquisto e di vendita ai prezzi di mercato e, qualora riscontri delle anomalie, chieste informazioni alla funzione responsabile, redige un verbale che provvede ad inoltrare all'Amministrazione.

Inoltre, l'OdV effettua controlli su quelle operazioni nelle quali appaia una ingiustificata interposizione di terzi, nonché di quelle in cui risulti un ingiustificato impiego di denaro contante non rispondente alla prassi comune.

Infine, l'OdV verifica i rapporti intrattenuti con società che siano costituite o operanti in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi.

L'OdV incontra con cadenza annuale il FCCO per verificare lo stato delle attività di prevenzione dei reati antiriciclaggio, il livello di formazione dei dipendenti e collaboratori

L. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L.1. Tipologia di reati

Le fattispecie di reato di cui al presente capo sono state introdotte tra quelle contemplate dal Decreto con la L. 23 luglio 2009, n. 99. In particolare, si tratta di reati connessi all'utilizzo di tecnologie digitali, quali:

- la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 l.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione distribuzione vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171, l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171, l. 633/1941 comma 2)
- abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o di parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti a decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma analogica o digitale (art. 171-octies, l. 633/1941).

Per tutte le ipotesi di reato sopra indicate il Decreto prevede a carico della società l'applicabilità di una sanzione pecuniaria **fino a 500 quote** e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

L.2. Aree di maggior rischio

I reati in oggetto sono a rischio di commissione praticamente nullo, nell'identificazione i rischi sono indicati come INESISTENTI, salvo il caso di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori e di abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate a circuito televisivo-radiofonico, per i quali è stato indicato un livello BASSO.

Aree aziendali che presenta particolari rischi:

- Unità IT;
- Unità Marketing.

L.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- utilizzare programmi per elaboratore che non siano originali;
- mettere a disposizione del pubblico attraverso l'utilizzo delle linee internet aziendali banche dati o opere dell'ingegno protette;
- violare il protocollo interno predisposto dalla società per gli utilizzatori dei programmi per elaboratore.

È richiesto a tutti il rispetto delle procedure relative al sistema IT e imposte ai sensi del GDPR, alle quali si rinvia

Protocolli specifici

Il responsabile dell'unità organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi aziendali ha il compito di:

- verificare la sicurezza della rete e impostare idonei filtri;
- bloccare le porte logiche di accesso per programmi peer to peer;

- monitorare il rispetto delle procedure interne imposte per l'utilizzo dei programmi software e, più in generale previste dal regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici;
- segnalare ai superiori e all'OdV eventuali violazioni gravi del protocollo che possano comportare quale conseguenza il verificarsi di una delle fattispecie di reato indicate nel presente paragrafo;
- monitorare gli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- nel curare l'aggiornamento dei programmi per elaboratore, utilizzare solo programmi originali e regolarmente acquistati.

L.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle direzioni a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, l'OdV chiede periodicamente al responsabile dell'unità organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi aziendali, informazioni circa il rispetto del protocollo interno predisposto per gli utilizzatori dei programmi per elaboratore.

M. REATI AMBIENTALI

M.1. Tipologia di reati

Un primo collegamento tra la disciplina del Decreto e la normativa ambientale viene operato dal legislatore nel 2006, con un rinvio da parte dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 231/2001. È solo, però, nel 2011, con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (con decorrenza 16 agosto 2011) che, in recepimento di due diverse direttive comunitarie (direttiva 2008/99/CE e direttiva 2009/123/CE), una parte consistente dei reati ambientali ha trovato spazio direttamente nel Decreto, all'art. 25 undecies.

Il panorama degli illeciti ambientali oggi inclusi nel Decreto 231 è vario e comprende condotte a danno di habitat, fauna e flora, reati in materia di smaltimento dei rifiuti, inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria.

Di seguito l'elenco completo delle fattispecie con l'indicazione delle sanzioni comminabili alla società per ciascuno.

a. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

Le fattispecie di cui all'oggetto è stata introdotta nel novero dei reati contemplati dal Decreto, attraverso il rinvio previsto dall'art.192, D.lgs. 152/2006 alla disciplina del Decreto 231/2001.

Si tratta di due differenti ipotesi di reato, l'abbandono incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo e l'abbandono incontrollato di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

L'art. 192 del D.lgs. 152/2006 prevede che:

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

I reati in oggetto sono puniti sia a titolo di dolo che di colpa.

b. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protetti (art. 727 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Sanzioni: Pecuniaria fino a 200 quote

c. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Sanzioni: Pecuniaria fino a 200 quote

d. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o superando i limiti consentiti; scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze per cui è imposto il divieto assoluto di sversamento. (DLG. 152/2006 art. 137, commi 3,5 primo periodo e 13).

- **Art. 137 comma 3:** *“ Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”.*

- **Art. 137 comma 5, primo periodo:** *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro”.*

- **comma 13:** *“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.*

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

e. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in scarichi aperti senza autorizzazione o con autorizzazione revocata; superamento dei valori limite; inosservanza dei divieti di scarico nel suolo e sottosuolo; scarico diretto nelle acque sotterranee o nel sottosuolo. (DLG. 152/2006 art. 137, commi 2,5 secondo periodo e 11)

- **Art. 137, comma 2:** “Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.)”

- **Art. 137, comma 5, secondo periodo:** “Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.”

- **Art. 137, comma 11:** “Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (art. 103. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto)

Art 104 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. (1)

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata".

Sanzioni: - Pecuniaria da duecento a trecento quote.

- Interdittive di durata non superiore a sei mesi

f. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. (DLG. 152/2006 art. 256, commi 1 lettera a) e 6 primo periodo)

- **Art. 256, comma 1, lett. a):** "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi".

- **Art. 256, comma 6, primo periodo:** "Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".

Sanzioni: Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

g. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; realizzazione o gestione di un'attività di scarico non autorizzata; realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti. (DLG. 152/2006 art. 256, commi 1 lettera b), 3 primo periodo e 5).

- **Art. 256, comma 1, lett. b):** *“con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.*

- **Art. 256, comma 3, primo periodo:** *“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”.*

- **Art. 256, comma 5:** *“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b”.*

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

h. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (DLG. 152/2006 art. 256, comma 3 secondo periodo)

- **Art. 256, comma 3, secondo periodo:** *“Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”.*

Sanzioni: - Pecuniaria da duecento a trecento quote
- Interdittive di durata non superiore a sei mesi

i. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. (DLG. 152/2006 art. 257, comma 1)

- **Art. 257, comma 1:** *“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.*

Sanzioni: Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

j. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio provocato da sostanze pericolose. (DLG. 152/2006 art. 257, comma 2).

- **Art. 257, comma 2:** *“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.*

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

k. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. (DLG. 152/2006 art. 258, comma 4).

- **Art. 258, comma 4:** *“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”*

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

l. Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CEE) 1993/259; spedizione di rifiuti elencati nell'all. II del medesimo regolamento. (DLG: 152/2006, art. 259, comma 1)

- **Art. 259, comma 1:** *“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”*

- **Art. 26 Reg. 1993/259/CEE:** *“Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:*

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito"

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

m. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. (DLG: 152/2006, art. 260).

Art. 260: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni;

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

Sanzioni:

- Pecuniaria da trecento a cinquecento quote per il reato di cui al comma 1 e da quattrocento a ottocento quote per il reato di cui al comma 2;
- Interdittive per una durata non superiore a sei mesi;
- Interdizione definitiva se l'ente o una sua organizzazione viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il compimento dei reati in oggetto.

n. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (DLG. 156/2006, art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo).

- **Art. 260-bis, comma 6:** *“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.*

- **Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo:** *“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.*

- **Art. 260-bis, comma 8:** *“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale;*

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta, da duecento a trecento quote nel caso di cui al comma 8 secondo periodo.

o. Reato commesso da chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V del DLG 152/2006. (DLG. 156/2006, art. 279, comma 5)

- **Art. 279, comma 5:** *“Nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i*

valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".

Sanzioni: Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

p. Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi (cfr. reg. CE n. 338/97); omissione di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; utilizzo degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; trasporto o transito, anche per conto terzi di esemplari senza licenza o i certificati prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui al reg. CE 338/97; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali senza la prescritta autorizzazione. – gli illeciti di cui sopra si riferiscono agli illeciti di cui agli allegati A, B e C del Regolamento. (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

- Art. 1, comma 1: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”

- Art. 2, commi 1 e 2: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi”.

- **Art. 6, comma 4:** *“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni”.*

- **Art. 1, comma 2:** *“In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”*

Sanzioni: Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote e da centocinquanta a duecentocinquanta in caso di recidiva

q. Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

(Art. 3-bis L.150/1992).

- **Art. 3-bis, comma 1:** *“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.*

- **Art. 16, par 1, lett. a), c), d), e) e l) del Reg. 338/97/CE:** *“Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:*

a) *introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;*

c) *falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;*

d) *uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;*

e) *omessa o falsa notifica all'importazione;*

l) *falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento”.*

Sanzioni:

Pecuniaria:

- fino a duecentocinquanta quote per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo ad un anno;
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la commissione di reati con pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- da duecento a trecento quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- da trecento a cinquecento quote se la pena è superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

r. Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A, allegata alla L. 549/1993. (Art. 3, sesto comma legge cit.)

Art. 3, sesto comma: *“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC) .] (2)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

s. Riversamento in mare di sostanze inquinanti indicate negli all.ti I e II del D.lg. 202/2007; pena aggravata se la violazione causa danni permanenti alla qualità delle acque, flora e fauna. (DLG. 202/2007)

- **Art. 9, comma 1:** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 → (Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) → (sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78), o causare lo sversamento di dette sostanze, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

- **Art. 8, comma 1:** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".

- **Art. 9, comma 2:** "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000"

- **Art. 8, comma 2:** "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".

Sanzioni:

Pecuniaria:

- fino a duecentocinquanta quote per il caso di cui all'art. 9, comma 1 del D.lgs. 202/2007;
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati di cui agli art. 8, comma 1, e 9, comma 2;
- da duecento a trecento quote per il reato di cui all'art. 8, secondo comma.

Interdittive:

- per una durata di massimo 6 mesi in relazione ai reati di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
- Interdizione definitiva nel caso in cui i reati di cui all'art. 8 commi 1 e 2 siano compiuti da un ente o unità organizzativa stabilmente utilizzati allo scopo di consentire o agevolare il compimento di detti reati.

t. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del solo o del sottosuolo;*
- 2) *Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato le sanzioni:

- Pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a un anno.

u. Disastro ambientale (art. 452-quater)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,

artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato le sanzioni:

- Pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- Interdittive: tutte.

v. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

w. Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiali ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) *Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;

x. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene si cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote;

M.2. Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta da Wide Group S.p.A. e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata come attività di rischio la sola attività di gestione e smaltimento dei rifiuti. Il rischio è in ogni caso BASSO/INESISTENTE. I rifiuti prodotti dalla società sono normali rifiuti da ufficio (carta, plastica, rifiuti urbani) i soli rifiuti speciali come ad esempio i toner delle stampanti vengono ritirati dal fornitore.

M.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La gestione dei rifiuti in azienda dovrà avvenire nel rispetto dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti con efficienza ed economicità, dovrà essere favorito se possibile il loro riutilizzo, riciclaggio.

I Destinatari dovranno:

- Operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- Segnalare ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.
- È vietato eliminare, scaricare, smaltire, depositare qualsiasi residuo derivante e/o comunque inerente allo svolgimento dell'attività della società al suolo, in scarichi e/o in luogo/contenitori diversi rispetto a quelli predisposti appositamente;

Protocolli specifici

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali si disponga:

- Inserire idonea clausola nel contratto con il fornitore dei toner che lo impegni a smaltire i toner ritirati presso le sedi di Wide Group S.p.A. nel rispetto della normativa ambientale.

M.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello e degli allegati al medesimo.

All'OdV deve essere garantito l'accesso a tutta la documentazione rilevante e dovranno essere inviati report semestrali.

N. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

N.1 Tipologia di reati

Con il decreto legislativo 109/2012 la disciplina dei reati, alla cui commissione consegue la responsabilità dell'Ente, è stata ampliata con l'introduzione nel Decreto dell'art. 25-duodeces rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Con tale riforma per la prima volta il legislatore utilizza lo strumento della responsabilità delle società per punire comportamenti in violazione delle norme sull'immigrazione e il lavoro. A tale intervento è seguita nel 2017 l'adozione di ulteriori misure e oggi l'art. 25-dodecies prevede che:

"in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite i 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

L'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998, sanziona l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno è scaduto o non rinnovato nei termini di legge, revocato od annullato, con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro, per ogni lavoratore impiegato, aumentate da un terzo alla metà se:

- i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (comma che oltre a contemplare i casi sub i) e ii) prevede l'ulteriore ipotesi dell'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

L'ente che impiega lavoratori stranieri non regolari è soggetto, qualora i dipendenti occupati si trovino in una delle condizioni di cui sopra, ad una sanzione **pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000,00 euro**.

L'art. 12 del T.U. Immigrazione, rubricato "disposizioni contro l'immigrazione clandestina" è dedicato ai delitti commessi da chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Per quel che concerne la responsabilità da reato delle società e degli enti i reati presupposto sono quelli di cui ai commi:

- **3, 3-bis e 3-ter** dell'articolo, ovvero quelli che prevedono che le condotte sopra indicate siano commesse nelle seguenti circostanze:

- a) quando il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

Con pene aumentate Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ovvero se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

- **5**, che prevede l'ipotesi di chi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

Come sopra indicato, si applicano all'ente le sanzioni **pecuniaria da 400 a 1.000 quote per i reati di cui ai commi 3, 3bis e 3 ter art. 12 D.lgs.286/1998 e da 100 a 200 quote per l'ipotesi di cui al comma 5, e in entrambi i casi le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001 per la durata non inferiore ad un anno.**

N.2 Aree di maggior rischio

Settori societari deputati all'assunzione e alla gestione del personale; gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali; conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

Dalla mappatura dei rischi è emerso che tutti i dipendenti sono assunti regolarmente e che la società si avvale per la gestione delle pratiche di professionisti qualificati. Il rischio di compimento del reato pertanto è BASSO, se non addirittura INESISTENTE.

N.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione del personale, i componenti degli Organi Sociali di Wide Group S.p.A. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana in materia di assunzione del personale e i CCNL applicati in azienda;
- qualora operi in uno stato terzo la normativa locale e internazionale a tutela dei lavoratori;
- le convenzioni ILO ed, in particolare, la Convenzione sull'età minima di ammissione al lavoro del 1973 e la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999;
- il Codice Etico;

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazione;

- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, appaltatori o subappaltatori) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;

Protocolli speciali:

Il responsabile delle risorse umane dovrà assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e curare l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero. Dovrà altresì dare comunicazione all'OdV di ogni nuova assunzione di personale con cittadinanza di stati extracomunitari.

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale da parte della società o di un partner commerciale è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia.

Quanto alla sicurezza sul lavoro si richiamano integralmente i protocolli contenuti nella parte speciale del Modello paragrafo J.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate dalla società.

N.4 Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

L'OdV incontra periodicamente il responsabile del personale al fine di verificare il suo operato. Qualora riscontri irregolarità segnala immediatamente la questione agli Organi Sociali e chiede loro di verificare e rendere conto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, l'OdV controllerà periodicamente la documentazione relativa all'assunzione e alla rinnovazione dei contratti con personale straniero.

O. ALTRI REATI

- REATI TRANSNAZIONALI ART. 10 legge 146/2006

È reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 146/2006 il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le fattispecie incluse:

- associazione per delinquere, anche finalizzata al contrabbando di tabacchi, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina;
- associazione mafiosa;
- induzione a rendere o non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.
- riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita;
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

N.B. per quel che concerne le aree di maggior rischio e protocolli di sicurezza, si rimanda a quanto previsto sub E, per i reati assimilabili di rilevanza interna, per quel che riguarda i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita si rinvia invece al paragrafo K.

- REATI di cui all'art. 12, L. n. 9/2013 (reati per gli enti che operano nella filiera degli olii vergini d'oliva)

Nessun rilievo con riferimento a tale fattispecie, non trovando applicazione in relazione all'attività svolta dalla società.

- REATI di Razzismo e Xenofobia art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001

Reati di cui all'art. 3, comma 3-bis della l. 13 ottobre 1975 n. 654:

fattispecie commesse da chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora tali fatti siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232/56.

Sanzioni:

- pecuniaria da **duecento a ottocento quote**.
- interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Nessun rilievo con riferimento a tali fattispecie.

ALLEGATI
